MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Ottobre 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

10



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 10 OTTOBRE 1991

SOMMARIO:

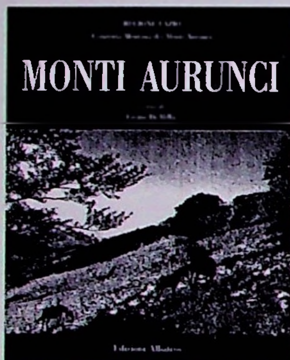
La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero

Regione Lazio - Comunità montana dei Monti Aurunci
a cura di Cosmo Di Milla

MONTI AURUNCI

Edizioni Albatros, Gaeta, luglio 1991 - illustrazioni a colori pagg. 95 - formato 22 × 27,5

(g.m.) - Il volume, sapientemente curato dall'Arch. Cosmo Di Milla con l'ausilio non certo secondario del Dr Paolo Rispoli, ci sembra cogliere perfettamente nel segno l'ispirazione intuitiva degli Autori: focalizzare l'attenzione del pubblico nostrano e non, verso uno dei comprensori naturali più belli e suggestivi che l'Italia centro-meridionale possa offrire.



Sessantacinque splendide — ed allo stesso tempo particolarissime — foto stimolano il lettore a viaggiare con la mente per queste verdi vallate, in attesa magari di addentrarcisi anche fisicamente quanto prima.

Il volume, edito da Albatros con il patrocinio della Regione Lazio e della 17ª Comunità montana dei Monti Aurunci, è la prima pubblicazione ufficiale di quest'ultima.

Comunità montana dei Sibellini
Comunità montana del Tronto

GUIDA DELLE AREE INTERNE DEL PICENO

Itineari tra i Sibillini, la Laga e l'Ascensione
Ed. della Comunità montana dei Sibillini - novembre 1990 - pagg. 270

(g.m.). Le Marche, come probabilmente molti sanno, sono una terra particolarmente amena e ricca di interessi storico-artistici; l'area interna del Piceno racchiude poi gran parte di questo fascino e di questi richiami culturali, anche se forse è troppo poco valorizzata a causa di una certa carenza di informazione.

È per questo motivo che la pubblicazione, voluta dalla Comunità montana dei Subillini e da quella del Tronto, finanziata tra l'altro dalla CEE e dalla Regione Marche, si propone di rimuovere la scarsa conoscenza che si ha di questa zona, unica nel suo genere in Italia.

La descrizione del territorio è precisa e scrupolosa, corredata poi da molte fotografie che, accortamente disposte, riescono a rapire chi le osserva.

L'itinerario delle escursioni è ben studiato e le indicazioni sono chiarissime e dettagliate; un excursus finale su flora, fauna ed artigianato, con una piacevolissima puntata sulla gastronomia ed i prodotti tipici, rendono completa la trattazione.

Si sottoliena infine l'uso delle principali lingue della Comunità europea e la particolareggiata cartografia. Non rimane che augurarsi che la bellezza di questi luoghi possa varcare presto ogni confine.



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/44.41.381 (segr. telef. perman.) - 44.41.382 Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso Telefax 06/44.41.621
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO-presso Ass. Reg. Enti Locali-Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101
VENETO	36020 CARPANÈ di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso il Comune tel. 055/804.6154
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54 - tel. 0732/627.711
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5
CAMPANIA	84010 TRAMONTI (SA) - c/o Comunità montana Penisola Amalfitana - Via Municipio - tel. 089/876.354
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/44.381
SICILIA	91016 ERICE (TP) - c/o Geom. Aldo Pastore - Via A. Volta - tel. 0923/971.034
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

Edoardo Martinengo

A SALISBURGO LE ALPI ALLA RIBALTA



A Berchtsgaden (Baviera) nell'ottobre del 1989 si è svolta una «Conferenza sulla tutela delle Alpi», *alla quale, su invito del Ministro per l'Ambiente della Germania Occidentale, hanno partecipato i Ministri dell'Ambiente (o loro delegati) di Francia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Jugoslavia e Italia. A conclusione della Conferenza è stata approvata una risoluzione finale, ampia ed articolata, alla quale non sono state estranee indicazioni e suggerimenti provenienti da associazioni ambientaliste particolarmente attive nell'area alpina, di lingua tedesca. In occasione della suddetta Conferenza i Ministri hanno affidato ad un Comitato di alti funzionari dei rispettivi ministeri l'incarico di predisporre una bozza di Convenzione per la tutela dell'Arco alpino, bozza che è stata predisporta e che sarà presentata, e sottoposta alla firma dei Governi interessati, in occasione della seconda* «Conferenza sulla tutela delle Alpi» *che si terrà il 7 novembre a Salisburgo. In altra parte della rivista pubblichiamo il testo della Convenzione.*

Questa iniziativa dei Governi degli Stati Alpini merita qualche riflessione. Anzitutto riflessioni di natura tecnica utili a prendere atto che si tratta di un «trattato internazionale» *che dovrà, per il nostro Paese, dopo la firma da parte del Governo, essere ratificato dal Parlamento, ed ancora, che si tratta di impegni che vengono assunti in senso* «generale» *con il testo della Convenzione ed in senso più specifico e vincolante, attraverso una serie di* «protocolli» *che costituiranno la vera essenza operativa del trattato. I protocolli previsti sono cinque e riguardano le seguenti materie:* «l'agricoltura alpina», «i trasporti», «l'assetto del territorio», «il turismo»*e* «la conservazione dell'ambiente».

L'elaborazione dei protocolli è stata affidata ad altrettanti «gruppi di lavoro» *internazionali coordinati: per il turismo e l'assetto del territorio dalla Francia, per i trasporti dalla Svizzera, per la conservazione dell'Ambiente dalla Germania e per l'agricoltura alfine dall'Italia. Lo stato di predisposizione dei protocolli è avviato a conclusione ed alcuni già sono stesi e presentati in versione definitiva.*

Chiuse qui le riflessioni di carattere tecnico, che possono soggettivamente ampliarsi attraverso un esame attento del testo della Convenzione, restano le riflessioni «politiche». *Riflessioni che non possono non partire dalla sensazione di riservatezza che ha caratterizzato l'argomento — di indubbia rilevantissima importanza per la popolazione ed il territorio alpini — in un Paese in cui pare che di riservato nel settore pubblico vi siano ormai soltanto le storie perseguibili dal codice penale. Una riservatezza che per quanto ci riguarda abbiamo cercato in vari modi di esorcizzare, in verità, con scarso successo. Riservatezza a parte vi è un aspetto* «politico-istituzionale» *che suscita perplessità. Ci riferiamo alla stranezza sostanziale del fatto che lo Stato va ad assumere impegni internazionali su materie che nella quasi totalità sono di competenza legislativa regionale, sia per le Regioni a statuto ordinario sia — in misura ancora più cogente — per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome. Se é pur vero che spetta allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento ci si consenta di dire che sarebbe stato indice di buon gusto un'intesa preventiva a* «livello politico» *con le Regioni e le Province Autonome interessate. Intesa che la Confederazione Svizzera, ad esempio, ha realizzato, per norma costituzionale, con formali consultazioni dei legislativi Cantonali. Le Regioni Alpine italiane sono state convocate dal Ministro dell'Ambiente il 25 luglio scorso evidentemente a prendere atto di un progetto di Convenzione giunto ormai alla settima e definitiva stesura.*

Non scriviamo queste righe per fare una difesa d'ufficio delle Regioni — difesa non richiesta e con ogni probabilità neanche accettata—; lo facciamo perché dietro alle Regioni vi sono gli Enti Locali e le popolazioni dell'Arco alpino che devono sapere, ed è giusto che sappiano, quali impegni internazionali lo Stato va ad assumere sulla loro pelle e rispetto alle loro prospettive per il futuro. L'argomento merita ulteriori approfondimenti; non mancheremo di riprendere il discorso poiché siamo nella condizione di documentare tutte le nostre perplessità.

RICORDIAMO LUIGI PEZZA

Nella serata del 17 settembre 1966 nella stazione FS di Milano P. Garibaldi, sul treno proveniente da Novara, moriva improvvisamente il dott. Luigi Pezza, Segretario generale dell'UNCEM e Direttore della Federbim.

Avevo partecipato con l'amico Pezza, in veste di vice presidente dell'UNCEM, ad un convegno a Varallo Sesia sulla Scuola in montagna, organizzato dal Consiglio di Valle, e nel viaggio in auto per tornare a Varese lo avevo accompagnato nel pomeriggio alla stazione di Novara, per il suo rientro a Roma.

I funerali si svolsero il 19 settembre a Roma e nella stessa giornata (compivo 39 anni) la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente on. Ghio, mi affidò l'incarico di Segretario generale reggente, anche per la preparazione del Congresso UNCEM già convocato per il febbraio 1967. Il Consiglio nazionale eletto dal Consiglio mi nominò poi con voto unanime Segretario generale dell'Unione, incarico cessato con le mie dimissioni per ragioni di salute nel gennaio 1984.

Luigi Pezza era venuto a Roma da Cuneo insieme col sen. Giovanni Giraudo, che fu poi eletto presidente, alla fondazione dell'UNCEM, a fine 1952. Durante la guerra 1940/45 Pezza fu in campo di concentramento, ove conobbe due persone che hanno avuto parte attiva nella vita dell'UNCEM: l'avv. Gianni Oberto di Torino (per diversi anni vice presidente e primo presidente della Federbim) e l'on. prof. Roberto Lucifredi, di Genova, che operò molto per la legislazione sulla montagna.

Nel 25° anniversario della scomparsa ricordiamo con riconoscenza Luigi Pezza per l'intenso lavoro svolto per l'UNCEM deponendo un fiore ed una preghiera sulla sua tomba.

Giuseppe Piazzoni

☐ Il 24 settembre ha avuto luogo a Roma la seduta insediativa del **Consiglio nazionale UNCEM**, rinnovato a seguito dell'XI Congresso di Merano del giugno scorso.

Tra i punti all'ordine del giorno, la cooptazione dei membri del Consiglio ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Unione, le cui designazioni sono state approvate per acclamazione. I nuovi Consiglieri cooptati sono:
Gruppo DC: Edoardo Martinengo, Giovanni Cavalli, Mario Campagnoli, Angelo Sansa, Antonino Murmura;
Gruppo PDS: Renato Grilli, Alberto Rella, Angelo Ziccardi;
Gruppo PSI: Pietro Aloisi, Alberto Cipellini, Antonio Spalmach;
Gruppo PSDI: Ferdinando Facchiano;
Gruppo PLI: Giovanni Scacciavillani;
Gruppo PRI: Felice Amadei;
Gruppo ADP: Adolfo Dujany;
Gruppo SVP: Oswald Schiefer.

Relativamente ai successivi argomenti previsti nell'o.d.g. (elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei Conti), su proposta del Consigliere Ivan Grotto, Capogruppo PSI, è stato deliberato di rinviare la discussione ad una successiva seduta del Consiglio nazionale, al fine di consentire una più ampia riflessione dei diversi Gruppi politici presenti in Consiglio. ■

☐ In preparazione della legge finanziaria 1992 e con particolare riferimento al tema della **finanza locale**, il Governo ha incontrato l'11/9/91 le Associazioni rappresentative del mondo delle Autonomie locali ANCI, UPI ed UNCEM.

Ha promosso e presieduto la riunione il Ministro dell'Interno on. Scotti, con la partecipazione del Sottosegretario al Tesoro on. Rubbi e del Sottosegretario al Bilancio on. Picano.

Sono intervenuti il Presidente dell'ANCI Sen. Triglia, il Presidente dell'UPI Brasca e il Vicepresidente dell'UNCEM Gonzi, accompagnati dai Segretari generali delle rispettive associazioni.

L'urgenza di dare certezza sull'ammontare dei trasferimenti erariali agli Enti locali onde consentire loro il rispetto dei termini previsti dalla legge 142/90 per l'approvazione dei bilanci di previsione 1992, è stata in particolare sottolineata con forza dai rappresentanti delle Associazioni. È stata altresì sottolineata la difficoltà che incontrano gli Enti locali nell'attività di gestione stante la limitatezza dei trasferimenti erariali, soprattutto in assenza di una vera e propria autonomia impositiva che tarda a venire. L'aggancio dei trasferimenti erariali al tasso programmato di inflazione non copre i maggiori oneri ai quali le amministrazioni vanno incontro.

Nello specifico, il Vicepresidente Gonzi ha fermamente chiesto che il trasferimento finanziario alle Comunità montane si attesti come minimo sulla previsione che per il 1992 riporta la legge finanziaria 1991 e cioè sui 140 miliardi a fronte dei 100 di quest'anno. La richiesta chiaramente illustrata nelle sue motivazioni reali è stata ampiamente giustificata dai rappresentanti del Governo.

Gonzi non ha poi mancato di ricordare l'impegno del Ministero dell'Interno ad introdurre con un apposito decreto legge il parametro del territorio nel riparto dei fondi alle Comunità montane prima di competenza del Ministero del Bilancio. Sull'argomento il Ministro Scotti ha puntualmente confermato di aver già diramato il testo del decreto legge per il preliminare concerto.

Altra richiesta avanzata dal Vicepresidente Gonzi è stata quella di elevare il tetto dei 100 milioni a disposizione dei Comuni sotto i 5000 abitanti per l'accensione di mutui per opere igienico-sanitarie anche al fine di sviluppare e potenziare gli investimenti in aree generalmente svantaggiate.

La necessità, infine, di prevedere espressamente un solo revisore per le Comunità montane soprattutto al fine di limitarne i costi, è stata da ultimo sottolineata dall'UNCEM. Sulla questione, come sulle altre, sia la parte politica che tecnica del Governo presente all'incontro hanno mostrato interesse e disponibilità piena.

Nel prossimo incontro che è stato previsto dal Ministro Scotti, potremo avere indicazioni utili sulla reale volontà del Governo. ■

☐ Il 23 settembre, nel corso di un incontro del Ministro dell'Interno on. Scotti con le Associazioni nazionali delle Autonomie locali, presente per l'UNCEM il Segretario generale Folco Maggi assistito dal dr Massimo Bella, il Ministro ha informato sulla circolare telegrafica n. 28/91 inviata ai Prefetti *(v. testo riquadrato a pagina seguente)* per consentire agli Enti locali la predisposizione entro il 31 ottobre dei **bilanci di previsione 1992**, sulla base dei trasferimenti erariali ordinari e perequativi del 1991 incrementati del 4,5%, corri-

spondente al tasso programmato di inflazione previsto per il 1992.

Nella stessa occasione, il Ministro Scotti ha assicurato il proprio intervento per la predisposizione di una apposita direttiva del Governo alle Regioni, al fine di richiedere loro, nei termini prescritti, tutti gli adempimenti per esse previsti dalla legge n. 142/90, incluso quello di cui all'art. 61 concernente il riordino territoriale e funzionale delle Comunità montane.

☐ Il tradizionale **Convegno annuale di Viareggio** sulla finanza locale, quest'anno si è svolto a Modena promosso dalla Lega delle Autonomie locali, nei giorni 12 e 13 settembre.

Gli argomenti di maggiore attenzione, subito dopo l'ampia relazione generale dell'On. Gualandi, sono stati i bilanci degli Enti locali 1992 e l'attuazione delle norme per la gestione e la contabilità previste dalla legge 142/90.

Dall'interessante tavola rotonda sul tema *« per una reale autonomia finanziaria e impositiva degli Enti locali »* ed in particolare dall'intervento dell'On. Rubbi, Sottosegretario al Tesoro, è emersa chiaramente la volontà di proseguire nello sforzo legislativo di dotare quanto prima gli Enti locali di una reale autonomia finanziaria ed impositiva senza la quale il quadro della riforma delineato dalla legge 142/90 resterebbe monco.

È necessario infatti responsabilizzare di fronte agli elettori gli Amministratori locali sia sul versante della spesa ma soprattutto dell'entrata. In altri termini l'elettore deve poter giudicare chi amministra i soldi prelevati dalle sue tasche. Solo così si può immaginare di dare maggiore efficienza, maggiore trasparenza alla gestione della cosa pubblica.

Per l'UNCEM è intervenuto il Vicepresidente Gonzi che si è soffermato in particolare sulla finanza locale dei piccoli Comuni rispetto all'ipotesi di autonomia impositiva che di certo non è, nella generalità dei casi, una grossa fonte di entrata. Ha pertanto auspicato che siano introdotti a loro favore dei meccanismi perequativi nei trasferimenti erariali.

Sui trasferimenti finanziari alle Comunità montane ha evidenziato la necessità che vengano rispettate almeno le previsioni poste dalla finanziaria 1991 per l'esercizio 1992.

☐ La Giunta Esecutiva dell'**UNCEM Basilicata**, si è riunita il 6 settembre 1991 presso la sede di Potenza.

La circolare urgente del Ministero dell'Interno

Circolare telegrafica numero 28/1991 Direzione Generale Amministrazione Civile Direzione Centrale finanza locale et servizi finanziari.

Comunicasi che enti locali sono tenuti rispettare termine 31 ottobre per deliberare bilancio previsione 1992 previsto da articolo 55, comma 2, legge 8 giugno 1990 virgola numero 142. At scopo ottemperare predetto obbligo enti locali sunt autorizzati prevedere trasferimenti erariali ordinari et perequativi che in complesso ammontino at stesso importo 1991 maggiorato 4,5 per cento come previsto da documento pluriennale stato di prossima presentazione previa deliberazione governativa. Est inoltre confermato intervento erariale straordinario per spese rinnovo contratto dipendenti 1985/1987 et 1988/1990. Per consueta certificazione su bilancio et conto consuntivo sono in corso di trasmissione decreti interministeriali. Modelli relativi non recano sostanziali varianti rispetto at analoghi certificati bilancio 1991 et consuntivo 1989. Nella occasione precisasi che at sensi articolo 59 ultimo comma stessa legge rimangono in vigore modelli di bilancio finora adottati et obbligo redazione bilancio pluriennale interessa enti locali tutti. Pregasi informare massima urgenza enti locali et comitato regionale di controllo.

Ministro Interno Scotti

QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM PER IL BIENNIO 1992/93

Su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio nazionale nella seduta del 27 marzo 1991 ha deliberato sulla necessità di adeguare le quote di adesione all'UNCEM, secondo l'andamento del tasso di inflazione, al fine di garantire l'attività dell'Unione.

Conseguentemente il Consiglio nazionale ha approvato con voto unanime l'adeguamento delle quote per il biennio 1992/93 — esigibili, come è noto, tramite emissione di ruoli esattoriali (Tributo 593) con scadenza 10 aprile di ciascun anno — nella misura di seguito indicata:

Quota base

— Comunità montane fino a 20.000 abitanti	L. 500.000
— Comunità montane oltre 20.000 abitanti	L. 900.000

Quota per ciascun Comune compreso nella Comunità

— Comuni fino a 5.000 abitanti	L. 120.000
— Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 250.000
— Comuni oltre 10.000 abitanti	L. 360.000

L'importo totale delle quote suddette è aumentato del 35% a favore delle Delegazioni regionali UNCEM, ad eccezione della Delegazione del Veneto che ha deliberato di elevare la percentuale al 50% secondo la normativa statutaria.

Sono esenti dalla maggiorazione del 35% le Comunità montane della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

Per gli altri Enti la quota è fissata come segue:

— Amministrazioni provinciali	L. 6.000.000
— Camere di Commercio	L. 5.000.000
— Enti montani vari	L. 450.000

Resta fermo il diritto per tutti gli Enti associati compresi i Comuni di ricevere *gratuitamente* la Rivista « **MONTAGNA OGGI** ».

Gli Enti associati sono tenuti ad adeguarsi alla presente direttiva.

Il Presidente Chiarelli, nell'introdurre i lavori, ha dichiarato che l'Unione ha superato brillantemente la precedente fase di stallo (fase che si è procrastinata per gli oltre cinque anni della scorsa legislatura.

Molti gli impegni che attendono l'UNCEM lucana, a cominciare dal varo della nuova legge regionale sulle Comunità montane, (varo che vedrà l'UNCEM diretta interlocutrice della Regione).

L'assetto organizzativo che l'UNCEM si è dato, risponde soprattutto ad una logica innovativa e ad una funzione anticipatrice di tendenze e linee operative che troveranno certa e favorevole accoglienza presso tutte le Comunità montane.

La Giunta esecutiva ha approvato anche due progetti riguardanti tematiche giovanili e turistico-ambientali.

Queste azioni progettuali mirano a valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio montano e del suo contesto sociale.

I protocolli di intesa stipulati a livello nazionale con ANCI e UPI, e i Ministeri degli Interni e del Lavoro, l'inserimento nei circuiti CEE per i Progetti Giovani (su questo tema ha esaurientemente relazionato il Prof. Raffaele Telesca, responsabile del Progetto Sud del Ministero degli Interni) rappresentano per l'UNCEM il volano su cui caratterizzarsi per il definitivo rilancio.

La Giunta ha poi proceduto alla distribuzione degli incarichi che risultano così suddivisi:

Prof. Giacomo Chiarelli, Presidente Unione (Presidente Comunità montana Lagonegrese) (DC) - Coordinatore;

Dr. Armando Tita, Vice Presidente Unione (Capogruppo PSI Comunità montana Vulture) delegato alle Politiche Innovative, alla Stampa e Propaganda, Pubbliche relazioni, Protocolli di intesa;

Sig. Elio Altamura, Vice Presidente Unione (Consigliere PDS Comunità montana Medio Sinni) delegato alla L. 142/90;

Sig. Mario Caivano, consigliere Unione (Presidente Comunità montana Melandro) (DC) delegato alle Finanze, Patrimonio, Amministrazione e Gestione;

Sig. Mario Sansone, consigliere, (Presidente Comunità montana Medio Agri Sauro) (DC) delegato ai rapporti con le Comunità montane;

Sig. Rocco Fanelli, consigliere (Assessore Comunità montana Alto Sauro Camastra) (PSDI) delegato al Turismo e alle Politiche Ambientali.

SCIOLTO IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA "VERSANTE DELLO STRETTO"

Pubblichiamo il decreto del Ministero dell'Interno, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/9/91, con il quale è stato sciolto il Consiglio della Comunità montana Versante dello Stretto per mancata elezione, nei termini previsti, della Giunta esecutiva, a conferma della piena applicazione alle Comunità montane della disciplina del controllo sugli organi degli Enti locali recata dalla legge n. 142/90.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto », in Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto », con sede in Reggio Calabria, non è riuscito a provvedere alla elezione della giunta esecutiva, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma primo, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto », con sede in Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Di Tullio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: **Scotti**

Allegato

Al Ministro dell'interno

Il consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto », con sede in Reggio Calabria, non ha provveduto, nei termini assegnati dalla legge, alla elezione della giunta esecutiva.

Infatti, essendo stati nominati da parte dei comuni interessati i nuovi rappresentanti in seno alla Comunità montana suddetta, si rendeva necessario sostituire l'organo esecutivo.

Nella seduta del 31 gennaio 1991, il consiglio comunitario procedeva alla convalida degli eletti, ma il comitato regionale di controllo, in data 12 marzo 1991, annullava tale atto, nonché l'elezione della giunta esecutiva, per vizi di forma.

Soltanto nella seduta del 21 maggio successivo, la questione della convalida degli eletti veniva definita.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto ».

Considerata la carenza del succitato organo comunitario in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunitario della Comunità montana « Versante dello Stretto » (Reggio Calabria) ed alla nomima di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Domenico Di Tullio.

Roma, 13 settembre 1991

Il direttore generale: **MALPICA**

UNA CONVENZIONE PER LE ALPI

Oltre al nostro Paese, interessa Austria, Svizzera, Francia, Germania, Jugoslavia, Liechtenstein e la CEE

Il 7 novembre i rappresentanti dei Paesi alpini firmano a Salisburgo la « Convenzione Internazionale per le Alpi ». Si tratta di un trattato internazionale che sarà sottoposto alla ratifica dei Parlamenti nazionali. Ne pubblichiamo il testo mentre un primo commento è offerto dal nostro « editoriale ».

Il preambolo

La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,
il Principato di Liechtenstein,
nonché
la Comunità Economica Europea,
definiti qui di seguito Parti -

consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa e uno spazio vitale, economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e svariata natura, storia e cultura, e del quale fanno parte numerosi popoli e paesi,

riconoscendo che le Alpi costituiscono lo spazio vitale ed economico per le popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le aree extra alpine, tra l'altro quale territorio di importanti vie di comunicazione,

tenendo conto del fatto che le Alpi costituiscono per molte specie animali e vegetali minacciate un indispensabile spazio vitale e di rifugio,

consapevoli delle grandi differenze riscontrabili nei singoli ordinamenti giuridici, negli assetti naturali del territorio, negli insediamenti umani, nelle attività agricole e forestali, nei livelli e nelle condizioni di sviluppo economico, nell'incidenza del traffico, nonché nella forma e nell'intensità della valorizzazione turistica,

prendendo atto del fatto che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore, e che la riparazione dei danni è impossibile o possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,

a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente, tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Il testo della Convenzione

Art. I
Campo d'applicazione

Oggetto della presente Convenzione è il territorio delle Alpi, com'è descritto e raffigurato in allegato.

Ciascuna Parte Contraente può all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di recepimento o di autorizzazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori zone del proprio territorio nazionale, qualora ciò sia necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del comma 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio nazionale in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Art. II
Impegni generali

Le Parti Contraenti, in ottemperanza ai principi di causalità, prevenzione e cooperazione, assicurano una politica globale per la conservazione e la tutela delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutte le Parti Contraenti e delle loro regioni alpine ed utilizzando le risorse in modo responsabile e continuo. La collaborazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano territoriale e settoriale.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le Parti Contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti ambiti:

a) **Popolazione e cultura** - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse fondamentali per la loro vita, nonché di favorire la comprensione reciproca e il comportamento cooperativo tra le popolazioni alpine.

b) **Pianificazione territoriale** - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano e armonioso del territorio nel suo complesso, con particolare riguardo ai rischi naturali, alla prevenzione di fenomeni di sovra o sottoutilizzazione, nonché al mantenimento o al ripristino di ambienti naturali, mediante una ricognizione e verifica complessiva delle prerogative di utilizzazione, una pianificazione integrata e a lungo termine e un'armonizzazione dei provvedimenti conseguenti.

c) **Salvaguardia dell'aria** - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e l'inquinamento atmosferico nell'area alpina, nonché la trasmissione di inquinanti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, gli animali

e le piante.

d) **Salvaguardia del suolo** - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare mediante l'impegno di tecniche di produzione agricola e forestale a protezione del suolo, l'arginamento delle erosioni, nonché l'impermeabilizzazione limitata delle superfici.

e) **Idroeconomia** - al fine di conservare o di ripristinare sistemi idrici sani, in particolare mediante la salvaguardia delle acque, la realizzazione di opere idrauliche adeguate alla natura e uno sfruttamento dell'energia idrica che tenga parimenti conto degli interessi della popolazione e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

f) **Protezione della natura e tutela del paesaggio** - al fine di proteggere e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da garantire nel tempo l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna insieme al loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la varietà, la unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.

g) **Agricoltura montana** - al fine di mantenere, nell'interesse della collettività, e di sostenere, in considerazione delle condizioni economiche svantaggiate, la gestione tradizionale dei paesaggi rurali e un'agricoltura adeguata ai luoghi e compatibile con l'ambiente.

h) **Foreste montane** - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi boschivi, nella fattispecie mediante una silvicoltura adeguata alla natura e l'impedimento di utilizzi che danneggiano il bosco, tenuto conto delle condizioni economiche svantaggiate nell'area alpina.

i) **Turismo e tempo libero** - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto da mantenere intatte soprattutto da interventi esterni.

j) **Traffico** - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello tollerabile per l'uomo, gli animali, le piante e il loro habitat, tra l'altro, realizzando un più consistente trasferimento del traffico e soprattutto del traffico merci su rotaia, come mediante la costruzione di infrastrutture adeguate, nonché incentivazioni che siano non discriminanti e conformi al mercato.

k) **Energia** - al fine di perseguire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia, in grado di salvaguardare gli ecosistemi, di tutelare il paesaggio e di essere compatibili con l'ambiente, nonché al fine di sostenere misure di risparmio energetico.

l) **Economia dei rifiuti** - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare del principio di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Le Parti Contraenti concluderanno Protocolli in cui si stabiliranno gli aspetti specifici di attuazione della presente Convenzione.

Art. III
Ricerca e osservazione sistematica

Per gli ambiti di cui all'articolo II, le Parti Contraenti convengono:

a) di effettuare ricerche e pareri di carattere scientifico, procedendo in collaborazione,

b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,

c) di armonizzare ricerca e osservazione, nonché i relativi rilevamenti.

Art. IV
Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

Le Parti Contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di carattere giuridico, scientifico, economico e tecnico, che siano di rilevanza per la presente Convenzione.

Le Parti Contraenti, al fine della massima considerazione di esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente su programmati provvedimenti giuridici o economici, dai quali si debbono attendere effetti specifici per l'area alpina o parte di essa.

Le Parti Contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, di natura governativa o non governativa, qualora ciò sia necessario per una attuazione efficace della presente Convenzione e dei Protocolli di cui esse sono Parti Contraenti.

Le Parti Contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati di ricerche, osservazioni e misure adottate.

È fatta salva l'osservanza delle leggi nazionali sulla riservatezza di determinate informazioni. Ciascuna Parte Contraente che riceva informazioni definite riservate, garantisce comunque che la riservatezza venga mantenuta.

Art. V
Conferenza delle Parti Contraenti (Conferenza delle Alpi)

I problemi di interesse comune delle Parti Contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti Contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte Contraente designata di comune accordo al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte Contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

La Parte Contraente che ha la presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

Le Parti Contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli di cui esse sono Parti Contraenti. Valgono le disposizioni ai sensi dell'articolo IV, comma 5.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, nonché ogni altro Stato europeo, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività inerente.

Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti Contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte Contraente alla presidenza.

Art. VI
Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi verifica l'attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli insieme agli allegati, e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

a) Delibera le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo X.
b) Delibera i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo XI.
c) Delibera il proprio regolamento interno.
d) Assume le necessarie deliberazioni di carattere finanziario.
e) Delibera la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
f) Prende atto delle indicazioni risultanti dalle informazioni scientifiche.
g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli III e IV, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo V, comma 5, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
h) Assicura l'espletamento dei necessari lavori di segretariato.

Art. VII
Deliberazioni della Conferenza delle Alpi

Fatto salvo quanto stabilito qui di seguito, la Conferenza delle Alpi assume le sue deliberazioni consensualmente. Qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere un consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti Contraenti presenti e votanti.

Sugli argomenti citati all'articolo VI, lettera a, b, c, d, h, nonché all'articolo IX, la Conferenza delle Alpi delibera sempre per concenso.

Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte Contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il suo diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti Contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il suo diritto di voto qualora vi siano i rispettivi Stati membri ad esercitare il loro diritto di voto.

PROGETTAZIONI « CHIAVI IN MANO » E RISPARMIO ENERGETICO

La società **I.B.E. Italia**, di Moconesi (Genova) si occupa di studi, ricerche e progettazioni nel settore dell'agricoltura, acquacoltura, ingegneria, ecologia, pianificazione territoriale, utilizzando tecnologie altamente innovative ed alternative.

La I.B.E. è anche impresa che realizza progetti integrati. La società promuove ed esegue ricerche per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie nel campo:
— dell'agricoltura
— dell'acquacoltura
— dell'ingegneria
tenendo in particolare considerazione il problema del risparmio energetico.

La I.B.E. Italia può eseguire studi, progettazioni e realizzazioni per conto dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Comunità montane finalizzati alla tutela dell'ambiente; ed è in grado di coordinare le diversificate competenze professionali al fine di ottenere l'ottimizzazione nella resa finale offrendo un prodotto completo *« chiavi in mano »*.

In particolare nella realizzazione delle progettazioni per l'uso delle energie alternative la I.B.E. Italia utilizza le tecnologie più innovative in funzione delle esigenze oggettive.

I muri intelligenti vengono utilizzati quali elementi di tamponamento negli edifici residenziali o direzionali **« scudi termici »** o negli impianti serricoli quali copertura-tamponamento **« scudi solari »**.

Gli scudi termici sono costituiti da un circuito misto combinato aria-liquidi selettivi.

I muri intelligenti trasparenti di tamponamento hanno opportuni accumulatori che consentono di immagazzinare calore per restituirlo nel momento di necessità, durante le ore notturne o nelle giornate prive di sole.

Con gli *« scudi termici »* si ottiene una struttura architettonica aperta, rendendo l'unità abitativo/direzionale più vivibile.

La I.B.E., inoltre, per installare impianti e strutture anche in territori carenti di energia utilizza cellule fotovoltaiche per la produzione di elettricità.

Questa viene utilizzata anche per:
— funzionamento di pompe
— illuminazione esterna di strade
— alimentazione di centraline dati
— alimentazione di stazioni di trasmissione o ripetitori T.V. o radio
— segnalatori luminosi

Infine la I.B.E. Italia è licenziataria del costruire senza cemento: cioè con il **« mattone d'acciaio »**.

I suoi vantaggi sono:
— struttura antisismica in scatola di montaggio;
— sistema pratico e veloce per realizzare costruzioni senza calcestruzzo e cemento;
— estrema facilità di trasportare in un container tutta la casa
— diminuzione del peso della costruzione, riduzione dei costi sia per trasporto sia per movimenti in cantiere;
— versatilità del sistema;
— semplificare le operazioni di montaggio.

La I.B.E. Italia ha una quota di partecipazione nella società **I.B.E. s.a.** (Spagna) e vanta una lunga esperienza nel campo della ricerca, della sperimentazione e della realizzazione di interventi nei settori dell'agricoltura, acquacoltura, energie alternative, ecologia, ingegneria, ricerche.

Tra le tecnologie più innovative del settore agricoltura possiamo menzionare gli impianti per la produzione di foraggio idroponico, che possono essere installati direttamente presso le aziende zootecniche o presso i centri di trasformazione, tipo cooperative per la raccolta del latte o caseifici.

Giuseppe Marcellino

Art. VIII
Comitato permanente

Sarà istituito quale organo esecutivo un Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, che si compone dei delegati delle parti Contraenti.

Le Parti che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori.

Il Comitato Permanente delibera il proprio regolamento interno.

Il Comitato Permanente delibera sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.

La Parte Contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza nel Comitato Permanente.

Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:

a) vaglia le informazioni tramesse dalle Parti Contraenti ai sensi dell'articolo V, comma 4, per relazionarne alla Conferenza delle Alpi,
b) raccoglie e valuta i documenti in riferimento all'attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli insieme agli allegati, e li sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi, ai sensi dell'articolo VI,
c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle deliberazioni da essa assunte,
d) prepara nei loro contenuti le sessioni della Conferenza delle Alpi e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo VI, lettera e) e coordina la loro attività,
f) esamina e armonizza i contenuti delle bozze dei Protocolli in una visione integrata e le sottopone alla Conferenza delle Alpi,
g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione e nei Protocolli.

Le deliberazioni nel Comitato Permanente avvengono ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo VII.

Art. IX
Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Art. X
Modifiche della Convenzione

Ciascuna Parte può inoltrare alla Parte Contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse alle Parti almeno 6 mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno trattate. Per queste modifiche valgono le disposizioni ai sensi dell'articolo XII.

Art. XI
Protocolli e loro modifiche

Le bozze dei Protocolli di cui all'articolo II, comma 2, vengono trasmesse dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti almeno sei mesi prima dell'inzio della sessione della Conferenza delle Alpi che le tratterà.

I Protocolli deliberati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti che li abbiano ratificati, recepiti o autorizzati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche, recepimenti o autorizzazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.

Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse, valgono le disposizioni ai sensi degli articoli X, XII, XIII e XIV.

Per le modifiche dei protocolli valgono le disposizioni ai sensi dei commi 1-3.

Art. XII
Firma e ratifica

La presente Convenzione è depositata per la firma delle Parti citate nel Preambolo e della Comunità Economica Europea presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, e decorrere dal 7 novembre 1991.

La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica, recepimento o autorizzazione. Gli strumenti di ratifica, recepimento o autorizzazione vengono depositati presso il Depositario.

La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati si siano dichiarati vincolati da ratifica, recepimento o autorizzazione della Convenzione ai sensi del comma 2.

Nei confronti di ciascun Stato firmatario che depositasse, ai sensi del comma 2, il proprio strumento di ratifica, recepimento o autorizzazione in un momento successivo, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la deposizione dello strumento di ratifica. La stessa disposizione vale anche per la Comunità Economica Europea.

Art. XIII
Recesso

Ciascuna Parte Contraente può recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.

Il recesso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Art. XIV
Disposizioni finali

Il Depositario notifica alle Parti:

a) ogni atto di firma,
b) ogni consegna di uno strumento di ratifica,
c) ogni scadenza di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII,
d) ogni dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo II, commi 2 e 3.
e) ogni notifica effettuata ai sensi dell'articolo XIII e la scadenza dell'entrata in vigore del recesso.

In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari competenti ed autorizzati.

Successo a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena, tedesca, laddove ogni testo fa egualmente fede, in una copia originaria depositata presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a ciascuna Parte. ■

Alberto Cipellini

RITORNO A MERANO

Il grande salone del Kursaal di Merano ha conservato, anche nel diligente restauro, la struttura e l'aspetto dell'architettura tardo-liberty in voga nei primi anni del secolo. Fermò la costruzione e la destinazione quando, un colpo di pistola a Sarajevo precipitò l'impero Austro-Ungarico, l'Europa, il mondo intero nel primo spaventoso conflitto mondiale: si stavano fatalmente consumando gli anni dell'Europa delle operette, del colonialismo, degli ufficiali dei dragoni con i baffi imburrati e della rivolta dei boeri; ma era anche l'Europa di Thomas Mann, presago in quello splendido romanzo-racconto « *Morte a Venezia* » del precipizio cui andava incontro la civiltà spensierata e gaudente della Mittel-Europa.

Il Kursaal, mi spiegò il vice presidente della Provincia di Bolzano, intanto che i delegati si stavano sottoponendo alla routine congressuale dell'acquisizione delle deleghe, era stato pensato negli anni 1910 come un grande giardino d'inverno, al riparo dai rigori della rigida stagione: ampie vetrate, soffitti alti, affrescati di fregi e decori liberty, un intrigo di condutture con acque calde termali per il mantenimento di piante verdi ed esotiche e della buona salute dei meranesi. Ma (ci risiamo!) il colpo di rivoltella a Sarajevo mandò tutto all'aria. Del Kursaal non rimase che la parte centrale che era stata ideata e costruita per prima testimone di una Europa che fu; oggi però più che mai efficiente e comodo ospite di convegni, incontri, congressi.

Nei suoi saloni, nelle ampie scalinate a tutto tondo che portano ai piani superiori la grande massa dei delegati ha potuto svolgere con comodità quegli adempimenti indispensabili, quali le riunioni di commissioni facenti parte dell'organizzazione politica del congresso, assemblee di gruppi, incontri di commissioni di stu-



Sopra, un particolare del Kursaal di Merano e, sotto, uno scorcio della bella città dell'Alto Adige sede dell'XI Congresso Nazionale dell'UNCEM



dio e così via. Ciò ha portato a poter seguire con sufficiente padronanza tutto quanto avveniva nella sala congressuale e nelle commissioni, potendosi così intervenire con puntualità a rispondere a qualsiasi chiarimento richiesto.

Merano è una gran bella città, anche se ci ha accolto con molta acqua; con il fiume Passirio imbronciato al punto da farsi mettere sotto la vigilanza dei vigili del fuoco all'altezza di due o tre ponti le cui strutture vacillavano sotto l'onda di piena o perché colpiti da tronchi d'albero sradicati insieme alle radici ed alla chioma: il tutto con un gran contorno di tuoni alpini dal chiaro possente messaggio. A Merano c'ero già stato, in tempo di guerra, nel 1942. Di quella Merano ricordo poco: sono andato alla ricerca infruttuosa di un alberghetto che ci ospitava due o tre per stanza per vestire per qualche ora i panni borghesi e trovare modo di concentrarsi per scrivere alla morosa. Di quell'albergo, che evidentemente avevamo trovato a lume di naso, ho il ricordo di alcuni personaggi baffuti con il classico grembiule, che seduti intorno a tavoli sistemati nella hall, schiacciavano con il pugno dei notevoli ravanelli per passarli poi nel sale posto in un piattino ed accompagnando la degustazione con lunghe sorsate di birra, chiara, schiumosa, birra per noi irraggiungibile. Naturalmente mai che rispondessero ad un nostro « *buona sera* ».

Sarà stata la guerra, i rapporti non buoni tra le due comunità (molti figli del sud-tirolo si erano arruolati negli eserciti tedeschi) per cui Merano dava la sensazione di una città triste, ancora una volta alla ricerca di una identità. E noi, alpini o di altri corpi, alleati allora alla Germania di Hitler, eravamo considerati degli occupanti o forse, per usare un termine più benevolo degli intrusi, degli stranieri.

La nostra condizione di militari, allievi ufficiali alpini del 52° corso di stanza a Merano per un periodo di quattro mesi più il campo estivo, dislocati a Maia Bassa fuori perciò di qualche chilometro dal centro della città non ci permetteva di « *capire* » dove eravamo: le esercitazioni si effettuavano in caserma o sulle montagne circostanti; il campo estivo a Solda raggiunta a piedi con tappe a Naturno ed a Silandro; il tempo della libera uscita impiegato a percorrere a testa bassa nel minor tempo possibile la strada dalla caserma all'albergo e viceversa. Sola occasione di rimirare o di farci rimirare dalla gente era la domenica quando il battaglione, tirato a lucido e con i guanti bianchi, si recava solennemente in Duomo per la messa. Ma tutto ciò si svolgeva tra l'indifferenza della gente, i lazzi di impertinenti ragazzotti e qualche isolato battimano di un italiano locale.



Il vice Presidente dell'UNCEM Alberto Cipellini (a destra) col Segretario Generale dr Folco Maggi al Congresso di Merano

Sono tornato in Duomo: mi sono sentito schiacciato come allora dalla solenne e grave struttura. Le luci naturali ed oblique, i banchi asciutti e neri, qualche richiamo alla caducità delle cose umane. Certo ai meranesi non garbava che quel tempio, cenacolo della civiltà, della storia, della cultura locale, fosse invaso ogni domenica da centinaia di estranei costretti al rito dell'attraversamento della città per affermare una autorità che loro mettevano allegramente e con modi e comportamenti apparíscenti sotto i piedi.

Ma i meranesi di oggi non sono più quelli di allora; hanno ritrovato il grande spirito mittel-europeo, quando coltivare un fiore era anche un modo di fare cultura. Le strade sono praticamente tutte alberate, se si esclude il borgo antico con i portici che ricordano quelli a me famigliari della vecchia Cuneo. Non esiste terrazzo, balcone, pietra posta a terra per limitare un passaggio o per indicare un diritto che non abbiano il loro bel vaso fiorito: gerani, petunie, gelsomini, margherite si riflettevano sulle pareti di legno delle abitazioni, tirate a lucido e ancora aggraziate da tendine di foggia e colore diverso là poste per assicurare quel tanto di privacy necessario.

I delegati, gli ospiti, i funzionari dell'Unione credo che converranno con me su questa pennellata descrittiva dell'ambiente che certamente ha aiutato lo svolgimento dei nostri lavori in tutti i sensi: se a lavorare ti trovi bene ed a tuo agio rincorri più facilmente il risultato. Non è però che il merito del successo del Congresso sia da attribuire esclusivamente all'ambiente ed alla cortesia della gente. Ma anche quel fattore ha giocato la sua parte; il resto l'ha costruito l'organizzazione composta di una manciata di funzionari che non si riesce a capire come abbia potuto fare quella quantità di cose che sappiamo in tre o quattro giorni. Lo spessore delle relazioni di tre dei membri componenti il Comitato di Consulta presso la Presidenza del Consiglio (Barberis, Maspoli, Cannata) ascoltate dai delegati nella tavola rotonda pomeridiana; gli interventi appassionati dei delegati che si dovette ad un certo punto contenere per evitare il rischio di fare saltare i tempi del dibattito e delle conclusioni hanno fatto il resto.

Ad onore del vero, a stimolare un dibattito così alto ed appassionato fu proprio la relazione del Presidente Martinengo, più marcata nel sottolineare l'importanza del futuro della montagna europea, che non nel riprendere i soliti (anche se validi) motivi di doglianza e di amarezza per il trattamento riservato dai nostri governanti ai problemi del vivere quotidiano della gente che opera in condizioni generali difficili ed in condizioni morali a dire poco deprimenti. Ecco, la relazione di Martinengo, le comunicazioni degli esperti, gli interventi delle autorità locali e di governo hanno tutte tenuto a sottolineare il convincimento che la vita della montagna è ad una svolta e che anche altrove nei paesi dell'Europa a noi confinanti l'aspetto problema montagna ha mutato valenza.

Ora, per usare un proverbio che bene si attaglia a Merano, se son rose fioriranno. E quante ne sono state sistemate intorno al monumento che, dopo la sua tragica morte, i meranesi vollero dedicare all'imperatrice Elisabetta « *Sissi* ». Il monumento è nel giardino d'estate: Sissi sta seduta su una poltroncina di vimini, con un libro aperto sulle ginocchia, le mani appoggiate al libro: fa tenerezza, il volto triste della sfortunata imperatrice; fa tenerezza vedere che sul libro aperto ci sono sempre uno o due rametti di rose deposte da qualche ammiratrice o ammiratore. Passando proprio lì davanti per recarmi al congresso potei notare che i fiori erano sempre diversi, freschi. Ebbi anche fortuna: l'ultimo mattino di permanenza a Merano passando vicino al monumento vidi due giovani ragazze, una bionda l'altra bruna, deporre in grembo a Sissi dei fiorellini: con compunzione e devozione ■

RIORDINO DEL SISTEMA IDRICO NAZIONALE

I contenuti dell'articolato approvato alla Camera ed ora all'esame del Senato

Il 17 luglio scorso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, sede legislativa, il testo unificato del disegno di legge « *Disposizioni in materia di acquedotti* », noto come « *legge Galli* » dal nome del suo Relatore.

L'articolato si appresta ora ad essere sottoposto all'esame di merito del Senato per la definitiva approvazione.

L'UNCEM, pur condividendo la necessità urgente di porre mano al riordino organico del sistema idrico nazionale, ha ripetutamente manifestato rilievi critici e perplessità in ordine al contenuto del provvedimento, segnatamente per quanto concerne il fondato rischio per la montagna di veder sottrarre alle Amministrazioni locali le competenze gestionali in materia e il controllo della risorsa acqua, con possibili gravi conseguenze anche in termini di elevazione dei costi delle tariffe (in proposito v. Editoriale su « *Montagna Oggi* » n. 5/91).

L'ultimo Congresso nazionale dell'Unione, celebrato a Merano dal 17 al 19 giugno scorso, ha accolto al riguardo uno specifico **Ordine del giorno**, del quale riproduciamo nuovamente a margine il testo.

Anche la Delegazione Piemontese dell'Unione ha approvato e diffuso un odg sul problema, che pubblichiamo.

Nella fase attuale, l'UNCEM ha promosso iniziative politiche al fine di consentire in sede senatoriale l'accoglimento delle principali istanze a salvaguardia dei territori montani. Ne daremo ampia informazione, con riferimento anche agli esiti, nel corso dell'ulteriore iter della normativa nella competente Commissione di Palazzo Madama.

Per intanto, riteniamo utile fornire un quadro d'insieme dei contenuti dell'articolato approvato e della filosofia che esso mira a perseguire. Lo facciamo con la stessa **relazione illustrativa**, predisposta alla Camera dal Relatore Giancarlo Galli e della quale pubblichiamo di seguito il testo integrale.

Ma. Be.

L'ordine del giorno sulle risorse idriche approvato dal Congresso UNCEM di Merano

L'XI Congresso dell'UNCEM, di fronte alla discussione in corso in Parlamento sul progetto di legge circa la migliore utilizzazione delle risorse idriche nazionali,

IMPEGNA gli Organi dell'Unione a far sì che siano tenute presenti le peculiarità delle zone montane in modo che anche gli Enti locali montani vengano posti in grado di pervenire a forme di gestione locale di questa importante risorsa, riducendo l'estensione degli ambiti territoriali ora previsti.

La Relazione dell'On. Giancarlo Galli

Onorevoli Colleghi!

1.1. *Il ruolo dell'acqua per lo sviluppo economico*

L'acqua è una risorsa strategica per lo sviluppo della società e dell'economia; le utilizzazioni dell'acqua devono essere compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, privilegiando l'uso potabile, il riequilibrio del bilancio idrico dei bacini tributari e degli acquiferi sotterranei.

Lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse sotterranee evidenzia una diffusa emergenza in numerose zone a causa dello sfruttamento non ragionevole delle falde, dell'intrusione di acque marine o dell'inquinamento da sostanze chimiche.

I fabbisogni finanziari per sostenere gli investimenti necessari alla ristrutturazione e all'ammodernamento dei comparti idrodipendenti, anche se manca una stima globale, si prevedono nell'ordine delle decine di migliaia di miliardi.

La razionalizzazione dei soli servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione nel presente decennio ha bisogno di un impiego di capitali valutabili in 20.000 miliardi; se a questi mezzi finanziari si aggiungono quelli indispensabili per i settori produttivi idrodipendenti, l'irrigazione e per i sistemi idrici del Mezzogiorno, è evidente l'imponenza dei bisogni e l'inadeguatezza della strumentazione disponibile.

L'economia idrica costituisce materia nuovissima, della quale si fa cenno per la prima volta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulla delega alle regioni.

Gli strumenti di intervento nell'economia idrica sono molteplici ma non ancora adeguatamente utilizzati; essi sono orientabili al perseguimento di fini sociali ed al conseguimento di una diffusa utilità sociale, nella consapevolezza di operare sugli usi di una risorsa il cui valore è destinato ad accrescersi nel prossimo futuro fino al punto da costituire uno dei vincoli dello sviluppo economico.

L'uso ragionevole delle risorse idriche rientra tra i fini sociali ai quali può essere coordinata ed indirizzata l'attività economica pubblica e privata (articolo 41, comma 3 della Costituzione) al fine di porre le basi per la formazione di una cultura dell'acqua alla quale ancorare una gestione efficiente delle risorse.

Risulta evidente che, oltre l'enunciazione di principi di fondamentale importanza per il corretto uso delle risorse, occorre assicurare al Paese

una diversa organizzazione della gestione dei servizi idrici, basata sulla economicità e sull'efficienza.

La legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo prevede che i servizi idrici siano gestiti mediante consorzi obbligatori secondo ambiti ottimali (articolo 35); la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali ribadisce la previsione di consorzi obbligatori per l'esercizio di servizi pubblici e stabilisce che la gestione possa avvenire, con azienda speciale, mediante concessione a terzi o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico (articolo 22). Queste due leggi sono state votate con una larghissima maggioranza dal Parlamento e di questi indirizzi tiene doverosamente conto il disegno di legge n. 4228-ter.

1.2. *I dati di base*

Gli 8.035 comuni italiani gestiscono 11.000 acquedotti nei tre modi previsti dalla legge:
a) gestione in economia;
b) gestione speciale;
c) concessione a imprese private.

Si esamina l'economia idrica prendendo, separatamente, i dati relativi sia alla quantità totale annua di acqua utilizzata nei vari usi, sia alle forme di gestione dei servizi, sia i dati concernenti l'ammontare delle risorse erogate in relazione al soggetto gestore.

I 5,8 miliardi di metri cubi di acqua distribuita dagli acquedotti sono distribuiti da una pluralità di soggetti che possono così essere distinti in termini percentuali:

il 95 per cento dei servizi di acquedotto è assicurato dai comuni ed il restante 5 per cento dagli enti EAAP (ente autonomo acquedotto pugliese), EAS (ente acquedotti siciliani) e ESAF (ente sardo acquedotti e fognature).

All'interno di questo sistema, l'industria privata gestisce, su concessione assentita dai comuni, servizi per una quota del 3 per cento circa.

1.3. *Fabbisogno idrico globale*

Non risulta che soggetti pubblici, privati o in partecipazione dispongano di sistemi informativi in grado di assicurare, in tempo reale, l'acquisizione di dati sul fabbisogno globale di acque dolci, sulla distribuzione dei consumi nonché sull'ammontare delle risorse disponibili nel territorio nazionale.

Secondo stime formulate nell'ultimo rapporto triennale del Ministero della sanità, il fabbisogno idrico per tutti gli usi è attualmente in Italia pari a 50 miliardi di metri cubi.

Di questi, circa 30 miliardi di metri cubi sono impiegati nell'irrigazione; la restante quantità è ripartita per 14,2 miliardi di metri cubi per usi produttivi e 5,8 miliardi di metri cubi per usi civili a mezzo del sistema acquedottistico.

Le acque erogate dagli acquedotti, pubblici o privati, sono ancora così ripartite:

usi civili domestici 68 per cento;
usi civili non domestici 9 per cento;
usi pubblici 8 per cento
usi industriali 15 per cento.

Questi usi industriali dell'acqua sono soddisfatti mediante prelevamenti dalla rete acquedottistica.

Le aziende acquedottistiche gestiscono circa 200.000 chilometri di condotte primarie mentre i consorzi irrigui amministrano circa 58.000 chilometri di canali irrigui, oltre ad un imponente numero di stazioni di sollevamento (1.069 stazioni con un sollevamento complessivo di oltre un milione di litri al secondo) e di stazioni idrografiche.

1.4. *Approvvigionamento idrico per usi civili*

Una ulteriore distinzione per un più completo inquadramento dell'approvvigionamento idrico si basa sulla ripartizione dei 5,8 miliardi di metri cubi in relazione ai soggetti distributori.

Il 55 per cento del fabbisogno totale di acqua per usi civili è assicurato, nell'intero territorio nazionale, da 90 aziende municipalizzate o consortili e da 79 gestioni in economia o da enti pubblici acquedottistici.

Il restante fabbisogno è ripartito tra le gestioni in economia dei comuni, pari al 42 per cento, e le imprese private che coprono il 3 per cento dei consumi idrici.

1.5 *Fognature*

In gran parte del territorio le reti fognanti sono gestite in economia dai comuni. Il settore è di fondamentale importanza per l'igiene pubblica e per la protezione del patrimonio idrico sotterraneo; non si dispone a livello nazionale di dati sullo sviluppo delle reti fognarie ma sicuramente esse raggiungono l'ordine di alcune centinaia di migliaia di chilometri.

Questo tipo di amministrazione, generalmente disancorato dalla gestione degli acquedotti e più ancora dalla gestione dei depuratori, è fra le cause del notorio dissesto delle reti fognarie con riflessi negativi sulla qualità delle acque potabili, a causa delle infiltrazioni, nonché sui costi di manutenzione.

Per i servizi di fognatura i comuni provvedono in gestione diretta salvo che in alcune aree di competenza degli ESAF, EAAP ed EAS.

1.6. *Depuratori*

La costruzione di depuratori ha ricevuto un deciso impulso dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, passando dai tradizionali sistemi ad una impiantistica la cui realizzazione e manutenzione si avvale di una tecnologia in continua evoluzione, conseguibile soltanto in organizzazioni a diritto privato e non appesantite dalle forme e dai controlli a diritto amministrativo.

I circa 2.000 impianti di depurazione sono gestiti con forme diverse, ivi compresa la concessione alle imprese costruttrici.

È generalmente avvertita la necessità di disporre di depuratori affidabili ed in grado di intervenire su acque particolarmente inquinate, non solo da sostanze solide ma soprattutto da sostanze chimiche che si combinano con l'acqua e nell'acqua provocando effetti indesiderabili e sovente dannosi.

1.7. *Obiettivi del disegno di legge 4228-ter*

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di adeguare le strutture organizzative al perseguimento di obiettivi posti in luce dalla scienza idraulica, particolarmente qualificata e sviluppata in Italia; tra gli istituti più innovativi per il buon governo delle acque vanno assumendo importanza i seguenti aspetti che, se realizzati, assumono la veste di funzioni nuove dell'economia idrica:

a) riuso;
b) riciclo;
c) risparmio idrico;
d) protezione dall'intrusione delle acque salse;
e) rialimentazione delle falde sotterranee;
f) dissalazione;
g) trasferimenti interregionali mediante reti di interconnessione;
h) tutela del ciclo naturale dell'acqua;
i) gestione del bilancio idrico;
l) subsidenza;
m) emergenza idrica;
n) depurazione dei reflui;
o) previsione di reti differenziate per usi civili e produttivi;
p) potabilizzazione.

Ciascun istituto si ricollega a tecniche ad alta specializzazione; la certezza del diritto e l'uniformità dell'azione impongono l'adozione di una normativa quadro di regolazione ed

organizzazione dell'economia idrica nazionale.

I principi organizzativi sono stati delineati nella legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo.

1.8. *La difesa del suolo*

Il disegno di legge assume la funzione di legge di attuazione dei principi stabiliti dalla legge per la difesa del suolo nel settore dei servizi idrici.

La legge sulla difesa del suolo ha dedicato tre disposizioni al settore dei servizi idrici:

a) l'articolo 1, comma 4, prevede tra i soggetti attuatori della difesa del suolo i consorzi di bonifica ed irrigazione, nonché i comuni e per essi devono includersi gli enti acquedottistici;

b) l'articolo 3, lettera *o)*, prevede « *la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni* »;

c) l'articolo 35 ha disposto il modello di organizzazione dei servizi idrici pubblici, con la individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

1.9. *Gli ambiti territoriali ottimali*

Il superamento della polverizzazione delle gestioni è perseguito dal disegno di legge mediante la previsione di ambiti territoriali ottimali. Secondo uno studio del febbraio 1990 curato dalla Eureax — alla quale partecipa la Federgasacqua che è l'associazione delle aziende municipalizzate — i costi di gestione dei servizi idrici sono legati alla dimensione ottimale dell'impianto. Un impianto che serve una popolazione di 500.000 abitanti, rispetto all'impianto al servizio di 100.000 abitanti, vede ridurre i costi fissi da 138 a 28 per la erogazione di acque sotterranee, e da 196 a 40 per acque che hanno bisogno di trattamenti. È evidente che gli esercizi al servizio di poche migliaia di abitanti presentano costi altissimi e sono assolutamente antieconomici; inoltre non risolvono i problemi ambientali connessi allo smaltimento ed alla depurazione dei reflui e dei fanghi.

Tenuto conto della realtà italiana il disegno di legge ha previsto che ciascun ambito ottimale comprenda tendenzialmente una popolazione di 300.000 abitanti ovvero riguardi un territorio di 2.500 chilometri quadrati. All'interno dell'ambito ottimale l'insieme dei servizi esistenti confluisce

Legge Galli: un ODG dell'UNCEM Piemontese

Sul tema della « Legge Galli », il Consiglio della Delegazione Piemontese dell'UNCEM, riunitasi a Torino il 19 settembre scorso sotto la presidenza di Emiliano Bertone, ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« Visto il testo del disegno di legge *"Disposizioni in materia di risorse idriche"* (cosiddetta *"Legge Galli"*) trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 agosto 1991;

Dopo una prima lettura e con riserva quindi di presentare all'uopo apposite proposte di emendamento;

Rilevato che il concetto informatore di razionalizzare il consumo dell'acqua — nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo che nell'ambiente vive — è pienamente condivisibile;

Considerato che detta razionalizzazione non può comunque costituire espropriazione e penalizzazione delle risorse delle aree montane senza il dovuto ristorno e le dovute garanzie, onde evitare che la montagna venga ridotta a terra marginale e residua rispetto al resto del Paese;

Considerato altresì che già più volte purtroppo, in base a supposte razionalizzazioni e a concetti pseudo-economistici, in montagna sono stati notevolmente ridotti i servizi alla popolazione (chiusura di uffici pubblici, di scuole, di linee di trasporto, ecc.) favorendo di fatto lo spopolamento anziché l'abitabilità del territorio ed il suo sviluppo economico e sociale;

Considerato che non può caricarsi alla gente della montagna — per continuare ad utilizzare la *"sua"* acqua — anche l'onere di maggiori tariffe determinate dai nuovi soggetti gestori, inevitabilmente comprensive di maggiori spese per ammortamenti e eventuali ripiani di disavanzi dovuti al servizio reso in favore delle zone urbanizzate della pianura;

Ricordato che il legislatore, nel precedente caso di utilizzo dell'acqua delle aree montane per gli impianti idroelettrici, aveva riconosciuto e riconosce alla montagna appositi sovraccanoni a carico degli utilizzatori;

Ribadito il principio che le risorse naturali della montagna, ancorché demaniali (acqua, ambiente, legname) costituiscono il patrimonio collettivo delle popolazioni montane per cui i prelievi a qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma devono essere coderminati con le comunità locali e dare luogo a corrispettivi adeguati;

Considerato che mentre la montagna deve mettere a disposizione le sue risorse, la solidarietà nazionale, espressamente prevista dalla Costituzione, riesce solo a produrre ogni anno *"tagli"* sui fondi, già insufficienti, destinati alla montagna;

Rilevato infine che il disegno di legge risulta notevolmente restrittivo dei poteri delle autonomie locali

fa appello

ai Parlamentari e al Governo affinché l'attuale testo elaborato dalla Commissione della Camera, contrario — a giudizio della Delegazione Piemontese dell'UNCEM — alle aspettative dei Comuni e delle Comunità montane, venga sostanzialmente modificato dalla competente Commissione del Senato cui è stato trasmesso, in accoglimento delle motivazioni sopra espresse;

invita

la Regione Piemonte e tutte le autonomie locali piemontesi con le loro associazioni a farsi portavoce in tutte le competenti sedi delle richieste contenute nel presente ordine del giorno, impegnandosi a mobilitare in tal senso i Comuni e le Comunità montane del Piemonte;

chiede

ai rappresnetanti piemontesi nel Consiglio Nazionale dell'UNCEM di presentare ed illustrare nella prossima seduta del Consiglio Nazionale il presente ordine del giorno al fine di contribuire a determinare una linea nazionale dell'Unione su questo importantissimo tema ».

in un unico soggetto gestore organizzato nelle forme previste dall'ordinamento sulle autonomie locali.

Gli ambiti ottimali sono definiti dalle regioni ed alle regioni sono attribuiti fondamentali poteri di iniziativa e controllo nel rispetto di quei principi di leale collaborazione tra Stato e regioni che giustamente la Corte costituzionale costantemente richiama.

Le regioni e i comuni dispongono di un congruo lasso di tempo per ricercare il migliore modulo di gestione all'interno di ciascun ambito ottimale; trascorso infruttuosamente questo periodo il disegno di legge prevede poteri sostitutivi per giungere rapidamente o alla costituzione di una azienda speciale o alla concessione dei servizi ad una impresa che può essere anche una società mista.

Lo schema organizzativo previsto dal disegno di legge 4228-ter, in quanto legge quadro, è applicabile, nel rispetto delle autonomie regionali, anche nelle regioni a statuto speciale, in specie dove più acuta è la situazione di carenza idrica e dove appare doveroso che la collettività nazionale si faccia carico — nel rispetto delle autonomie regionali — dei drammatici risvolti dell'approvvigionamento idrico che non può essere considerato un fatto meramente locale.

1.10. *Le tariffe: la copertura dei costi*

Le tariffe dei servizi idrici attualmente non hanno una disciplina unitaria, ma hanno diverso regime giuridico per l'acqua, la fognatura e la depurazione.

Le tariffe dell'acqua hanno natura di corrispettivo dei servizi prestati e normalmente non coprono i costi.

I canoni per il servizio di fognatura hanno natura di tributo disciplinato dalle leggi sulla finanza locale; questo tributo copre solo una piccola parte dei costi sostenuti per la gestione efficiente delle reti di collettamento dei reflui.

I canoni per il servizio di depurazione hanno anche essi natura di tributi ma presentano due incomprensibili incongruenze:

a) l'entità dei canoni è insufficiente a coprire i costi della depurazione;

b) il canone di depurazione non è pagato da quanti scaricano direttamente nelle reti fognarie sprovviste di depuratori. Il canone non è corrisposto neanche da quanti smaltiscono le acque reflue mediante pozzi a perdere nelle falde sotterranee, anche se a carico dei bilanci pubblici si riconosce un generale obbligo di provvedere comunque a fornire acque di buona qualità ed a depurare i reflui.

Il disegno di legge prevede una tariffa unica avente natura di corrispettivo del servizio e tale da coprire integralmente i costi di gestione, manutenzione ed ammortamento degli investimenti. Il rapporto costo-consumi spiegherà l'ulteriore effetto di incentivare il risparmio, il riuso ed il riciclo delle acque.

Le gestioni dei servizi idrici, disponendo di proprie entrate, potranno essere liberate dalla morsa del *deficit* degli enti locali; l'equilibrio di gestione consentirà di affrontare con adeguati mezzi economici gli interventi per l'ammodernamento delle strutture, la lotta alle perdite in rete, l'adeguamento tecnologico e la manutenzione degli impianti di depurazione.

1.11. *Le forme organizzative attualmente operanti*

Il disegno di legge 4228-ter stabilisce norme di raccordo per tenere conto delle aziende e delle gestioni municipalizzate esistenti e per le imprese private che gestiscono acquedotti.

Tenuto conto dell'esistente e del sistema delle vigenti concessioni in materia di acque e dei principi dell'affidamento sono fatte salve le gestioni di imprese concessionarie le quali continueranno ad operare sul territorio in base alle convenzioni di concessione dei servizi pubblici a suo tempo deliberate dagli enti locali.

Ugualmente sono fatte salve le capacità gestionali delle aziende speciali e dei consorzi pubblici esistenti; si tratta dell'ampio settore delle aziende municipalizzate che nella quasi totalità hanno dimostrato ottima capacità di gestione e soprattutto un aggiornamento tecnologico che ben può reggere il confronto con le esperienze straniere.

La previsione dell'ambito ottimale costituisce la premessa economica e territoriale per trasformare i servizi idrici in una industria dell'acqua basata sulla economicità di gestione e sulla efficienza dei servizi. Da qualche parte si sono richiamate le non felici esperienze del settore sanitario; il disegno di legge è orientato in direzione completamente nuova e diversa. Sono escluse le gestioni a diritto amministrativo e quindi le gestioni in economia. Le aziende che dovranno gestire i servizi idrici all'interno di ciascun ambito ottimale sono destinate ad operare secondo le leggi di mercato ed a confrontarsi con le esigenze dell'utenza. Per consentire questo salto di qualità occorreva rivedere a fondo anche il sistema delle tariffe.

La nuova disciplina prefigurata per i servizi di acquedotto, convogliamento e depurazione delle acque si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici nell'economia idrica e di risanamento e ristrutturazione delle gestioni dei servizi idrici.

Il disegno di legge sui servizi idrici interviene in una realtà caratterizzata da una polverizzazione delle strutture operative e dei centri decisionali che sovraintendono ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi di impianto.

I servizi di acquedotto, fognatura e depurazione rientrano fra le cosiddette privative comunali; questi servizi pubblici sono attribuiti (art. 1, nn. 1 e 3, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578) ai comuni.

Negli 8.035 comuni, la gestione dei servizi idrici avviene nelle forme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, mediante gestione in economia, azienda speciale o concessione all'industria privata.

Il disegno di legge considera indispensabile la gestione integrata dei servizi di acquedotto, raccolta ed allontanamento, depurazione, superando in tal modo la suddivisione di competenze a livello locale.

La riorganizzazione del settore riguarda la individuazione di ambiti territoriali ottimali per la economicità e funzionalità delle gestioni, la costituzione di strutture consortili obbligatorie tra tutti i comuni ricadenti nell'ambito ottimale, nel quadro di una gestione unitaria ispirata all'unità del bacino idrografico.

La gestione, normalmente, deve disporre di un ambito territoriale ottimale che garantisca le economie di scala e ne assicuri l'economicità e l'efficienza.

Queste strutture consortili, o le altre forme di aggregazione del consenso degli enti locali, nel rispetto e in attuazione dei principi della legge sulle autonomie locali, costituiscono il passaggio obbligato per riunire tutti i comuni ricadenti nell'ambito ottimale al fine di prescegliere, in piena autonomia, la forma di gestione dei servizi.

Altra indicazione essenziale è la forma di gestione ispirata ai principi della legge 142 sulle autonomie locali con la significativa esclusione della gestione in economia che è soffocata dagli innumerevoli vincoli della conduzione a diritto amministrativo.

Il finanziamento delle gestioni è assicurato mediante la copertura dei costi, trasferendo il controllo delle tariffe dalla finanza locale agli strumen-

ti del controllo pubblico nell'economia.

I canoni demaniali di derivazione e concessione di acque sono fatti affluire in un fondo per finanziare gli schemi idrici, l'innovazione tecnologica, il risanamento delle reti, gli impianti di depurazione.

1.12. *I flussi idrici interregionali*

Delineata la funzione dei servizi idrici all'interno di ciascun ambito ottimale, e le forme di gestione degli ambiti su un diverso piano si pone la problematica dell'approvvigionamento. I servizi idrici attualmente possono approvvigionarsi o direttamente mediante le concessioni di derivazione esistenti, oppure avvalendosi delle acque trasportate e fornite da grandi adduttori realizzati soprattutto nell'ambito degli schemi idrici meridionali e che assumono la funzione di rete di interconnessione tra i bacini tributari e quelli ausiliati.

L'emunzione delle falde sta avvenendo al di fuori di una pianificazione dei prelievi che, se non sono proporzionati agli apporti naturali, provocano l'abbassamento del livello delle falde e l'impoverimento progressivo delle sorgenti, oltre ad incidere sul dissesto del suolo e sull'equilibrio tra acque dolci e marine.

La dissalazione ha ancora una applicazione limitata ed il suo costo è strettamente legato al fabbisogno energetico relativo; a prezzi rilevati prima della crisi del Golfo, il costo unitario delle acque dissalate è stato calcolato in lire 1.800/1.600 per metro cubo.

La necessità di prevedere che tutto il territorio nazionale debba essere dotato di acque di buona qualità per il consumo umano superando gli effetti dell'emergenza idrica e della siccità, rende necessario predisporre acquedotti di interesse nazionale, integrativi di quelli locali, per il reperimento, l'accumulo ed il trasporto di acqua fra diversi bacini.

Riguardando la distribuzione degli impianti acquedottistici, su un'area vasta coinvolgente più bacini ricadenti in diverse regioni, si è ritenuto doveroso prevedere forme organizzative tali da assicurare flussi idrici soddisfacenti, nel rispetto delle dotazioni assegnate dal piano regolatore generale degli acquedotti e successive varianti.

La realizzazione degli schemi idrici interregionali è considerata di interesse nazionale ed è posta a carico dello Stato; gli schemi idrici sono al servizio di una pluralità di ambiti ottimali e sono gestibili da una o più società di interesse nazionale.

I protagonisti dell'economia idrica sono gli operatori, i regolatori pubblici e gli utenti, categoria quest'ultima che non può limitarsi alle famiglie ma si estende alle imprese idrodipendenti.

1.13. *Gli operatori dell'economia idrica*

Operatori principali dell'economia idrica sono i gestori pubblici e privati dei servizi idrici per usi civili, i consorzi di bonifica ed irrigazione per gli usi irrigui, le aziende elettriche ed essenzialmente l'Enel per gli usi idroelettrici, per gli usi industriali i consorzi industriali i quali sono concentrati soprattutto nelle aree meridionali.

Gli operatori dei servizi idrici di acquedotto appartengono per il 97 per cento alla mano pubblica e per il restante 3 per cento all'iniziativa economica privata. Le modalità di gestione sono ormai ben note e vanno dalle gestioni in economia — che in assoluto sono le più numerose — ai non numerosi consorzi ed alle poche aziende speciali.

Quasi tutte le aziende speciali svolgono funzioni proprie delle *Water authority*, dotate di elevata professionalità e di notevoli capacità manageriali. L'arretratezza del sistema è causata dalla persistenza di vincoli molto spesso obsoleti e dalla polverizzazione delle gestioni in economia.

Si avverte invece la mancanza di un operatore in grado di gestire i grandi schemi idrici al servizio di una pluralità di regioni, assicurando la regolarità dei flussi e regolando gli afflussi secondo le disponibilità. Nello schema iniziale del disegno di legge n. 4228 si era introdotta la figura dell'Agenzia nazionale dell'acqua ma il dibattito ha evidenziato che occorre ancora lavorare intorno a queste nuove soluzioni.

1.14. *I regolatori pubblici*

I regolatori pubblici del settore idrico sono il Ministero dei lavori pubblici per le grandi derivazioni, il Comitato interministeriale prezzi per le tariffe dell'acqua ed il Ministero delle finanze per i canoni demaniali e per quelli di allontanamento dei reflui, e questo Ministero d'intesa con quello dell'ambiente per i canoni di depurazione, le regioni per le piccole derivazioni, per i canoni di depurazione e per la riorganizzazione dei consorzi irrigui e di bonifica, gli enti locali minori delegati per le licenze di attingimento.

Un osservatore attento può ben rilevare come alla polverizzazione delle gestioni faccia da controaltare la frantumazione dei centri decisionali dell'economia idrica; manca una testa pensante, si sente il bisogno di un centro nazionale di raccordo, non in funzione di controllo ma in funzione di propulsione e di coordinamento per promuovere una politica nazionale dell'acqua fatta non di balzelli, bilanci passivi e di strutture fatiscenti ma di servizi efficienti, di flussi proporzionati alle disponibilità, di gestioni in attivo, di *know-how* e di tecnologie avanzate.

1.15. *Gli strumenti di intervento e di controllo*

Gli strumenti di intervento e di controllo a disposizione dei regolatori pubblici sono le concessioni amministrative, il piano degli acquedotti, il piano di risanamento delle acque, gli incentivi ed i disincentivi, le delibere del CIP e le leggi sulla disciplina dei canoni demaniali e quelle sulla finanza locale per l'allontanamento e la depurazione dei reflui. In breve gli strumenti classici dell'intervento pubblico nell'economia, alcuni dello Stato sociale, altri risalenti allo Stato di polizia; nell'insieme scoordinati e scollati dall'economia idrodipendente. A questi strumenti si sono aggiunti gli incentivi mirati all'innovazione tecnologica ed alla ristrutturazione.

Il disegno di legge prefigura una ristrutturazione del settore pubblico che si muove all'interno dei numerosi vincoli sedimentati nel tempo; alcuni di questi vincoli risalgono all'assetto che gli Stati preunitari avevano dato ai sistemi acquedottistici al servizio delle città.

Basta sottolineare che ancora oggi numerosi comuni derivano le acque dei loro acquedotti dai territori di comuni viciniori secondo schemi idrici la cui memoria si perde nel tempo; non pochi comuni gestiscono acquedotti ma sono ancora sforniti di concessione amministrativa di derivazione di acque; non sorprenderà se nel disegno di legge si è fatto ricorso agli usi consuetudinari che ovviamente non possono essere ignorati, proprio per tutelare queste situazioni che più che essere qualificate di fatto sono quasi sempre dei reliquati di tempi molto lontani.

Altri vincoli derivano dai confini amministrativi tracciati secondo linee spesso inconciliabili con l'andamento del bacino idrografico; per superare questa limitazione si è affermato il criterio di organizzazione delle gestioni secondo ambiti territoriali ottimali. Questi ambiti non sono tuttavia rigidi ma tengono anche conto

delle aziende acquedottistiche esistenti e delle esigenze peculiari che possono manifestarsi in alcune realtà locali.

1.16. *I modelli di gestione*

Le gestioni dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione presentano una grande varietà di modelli organizzativi.

Il disegno di legge n. 4228 si è posto l'obiettivo di predisporre i modelli per una gestione integrata dei diversi servizi attinenti al ciclo dell'acqua, né si è trascurata l'ipotesi per una successiva integrazione con le gestioni di altri servizi pubblici tradizionalmente affini, quali sono la distribuzione dell'energia elettrica e del gas o il teleriscaldamento.

Il risultato conseguito costituisce il primo momento di una evoluzione del settore verso forme efficienti nei servizi, solide nella gestione, avanzate per l'applicazione delle tecnologie.

La distinzione tra gestioni in economia e gestioni mediante aziende speciali o consorzi comunali o intercomunali evidenzia una peculiarità delle aziende speciali che operano quasi sempre secondo gli schemi del diritto privato, laddove le gestioni in economia sono a diritto amministrativo e le prestazioni di lavoro si inseriscono nell'ambito del pubblico impiego.

Il 55 per cento del fabbisogno totale di acqua per usi civili è assicurato, nell'intero territorio nazionale, da 90 aziende municipalizzate o consortili e da 79 gestioni in economia o da enti pubblici acquedottistici.

Il restante fabbisogno è ripartito tra le piccole gestioni in economia dei comuni, pari al 42 per cento dei fabbisogni e le imprese private che coprono il 3 per cento dei consumi idrici.

Le aziende speciali sono attualmente previste per i servizi pubblici da gestire con carattere industriale; esse sono controllate, nel vigente ordinamento, da una commissione amministratrice. Il direttore generale è il capo di tutto il personale ed ha la rappresentanza legale dell'azienda medesima.

La struttura organizzativa aziendale è improntata a criteri di massima efficienza ed economicità.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica; quindi al di fuori degli schemi del pubblico impiego.

Questo modello ha dato buona prova e non a caso in molti comuni la gestione dei servizi idrici avviene mediante azienda speciale.

I limiti maggiori alla piena efficienza di queste aziende è dipendente dalla sproporzione tra costi di gestione in continua lievitazione e ricavi che sono limitati dal sistema tariffario; per superare questo ostacolo la legislazione sulla finanza locale da tempo ha iniziato una continua riduzione della forbice, tra costi e ricavi, per cui al 1990 le gestioni possono essere in pareggio se viene fatta corretta applicazione delle norme richiamate.

Le aziende speciali possono gestire anche i servizi di fognatura e di depurazione.

Servizi acquedottistici sono assicurati inoltre dai Consorzi comunali ed intercomunali, dal Consorzio delle aree e dei nuclei industriali e, per quanto riguarda gli acquedotti rurali, dai Consorzi di bonifica ed irrigazione.

2.1. *Gli aspetti nodali dell'economia idrica*

Prima di affrontare i profili innovativi del disegno di legge 4228-ter, sia consentito richiamare brevemente gli altri principali aspetti nodali del governo dell'acqua: Mezzogiorno, acquedotti industriali, acque per l'agricoltura, pianificazione idrica.

2.2. *Gli schemi idrici del Mezzogiorno*

Nelle regioni meridionali la disponibilità di acqua è condizionata da alcuni vincoli:

a) l'obiettiva carenza di risorse disponibili che si attestano mediamente ad una quota giornaliera inferiore ai 300 litri per abitante a fronte di una dotazione minima di circa 500 litri per abitante nel Centro-Nord;

b) la stretta interdipendenza dei bacini idrografici meridionali determinata da un reticolo di approvvigionamento di acquedotti per il trasferimento di acqua a lunga distanza; dal punto di vista delle risorse idriche il Mezzogiorno costituisce una regione unitaria che travalica i confini di otto regioni;

c) la necessità di costruire ed interconnettere i laghi artificiali che svolgono la funzione di serbatoi al servizio delle reti di distribuzione ed irrigue.

Molti acquedotti meridionali di adduzione sono stati realizzati ed altri sono in corso di costruzione o di progettazione in esecuzione degli schemi idrici previsti negli anni '70.

Nel Mezzogiorno i servizi idrici dei centri abitati presentano strutture inadeguate a fronteggiare un approvvigionamento che dispone di risorse scarse, impianti di distribuzione inadeguati, continue ricadute in situazioni di emergenza idrica. In uno studio dell'aprile 1990 relativo a tutto il Sud si è constatato come « *lo stato delle reti interne è quasi ovunque inadeguato allo sviluppo edilizio; si riscontrano frequentemente delle perdite notevoli a causa della mancanza di manutenzione, ma soprattutto manca la gestione* ». La riorganizzazione dei servizi idrici meridionali segue lo schema generale del disegno di legge n. 4228-ter.

Tenuto conto delle esigenze espresse dalla Commissione bicamerale per il Mezzogiorno e dalla delibera CIPE 29 marzo 1990 sul programma triennale per il Mezzogiorno, il disegno di legge n. 4228-ter prevedeva una disposizione, che non ha trovato il consenso completo della Commissione, per la costituzione di una struttura societaria con la partecipazione di società a prevalente capitale pubblico ed imprese private, per la gestione coordinata degli schemi idrici di interconnessione e le opere a questi funzionali. L'intervento nell'economia idrica del Sud non è più visto in regime di separatezza ma è inserito in un disegno unitario che fa capo al CIPE ed al Comitato dei ministri per la difesa del suolo. Si realizza una saldatura tra le previsioni della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche meridionali, che divengono quindi problema nazionale.

2.3. *Gli acquedotti industriali*

Il settore industriale consuma notevoli quantità di acqua con scarichi molto spesso inquinanti; anche se l'attenzione è focalizzata sul settore industriale si rileva che è altrettanto importante il fabbisogno idrico dell'artigianato e del terziario.

Il settore produttivo non dispone di una rete di acquedotti industriali adeguata alle necessità, salvo poche realtà nel centro-nord ed in specie in Lombardia e gli acquedotti industriali promossi dai nuclei e dalle aree di industrializzazione del Mezzogiorno.

Normalmente alla carenza di una rete di acquedotti industriali si supplisce facendo ricorso a derivazioni di acque superficiali e sotterranee con la conseguenza di compromettere il bilancio idrogeologico di molti bacini e di aggravare i problemi di reperimento delle risorse potabili.

Le esigenze del settore produttivo concernono sia la disponibilità di acquedotti per uso industriale e promiscuo, sia la disponibilità di acque non necessariamente dotate dei requisiti previsti per le acque potabili.

L'approvvigionamento degli acquedotti industriali potrebbe essere assicurato con l'utilizzazione di acque non di prima qualità e con lo sfruttamento delle acque reflue dei centri abitati; questa soluzione, che in alcune regioni appare quasi obbligata, richiede la mobilitazione di risorse e tecnologie per la costruzione di depuratori della terza generazione in grado di bloccare anche le sostanze tossiche, nocive e bioaccumulabili, oltre che le sostanze la cui presenza renderebbe incompatibili gli usi industriali delle acque reflue.

Un interessante interscambio tra i diversi settori potrebbe derivare dall'avviamento agli usi industriali di determinate acque provenienti dal settore irriguo e dalle acque di bonifica, sia direttamente sia mediante depurazione.

Per gli acquedotti industriali al servizio delle aree e dei nuclei industriali, realizzati soprattutto nel Mezzogiorno, il disegno di legge n. 4228-ter prevede una profonda riorganizzazione anche tenendo conto dei difficili equilibri gestionali in atto.

2.4. *Le acque per l'agricoltura*

Per completezza occorre anche tenere conto dei mezzi necessari per la manutenzione e la ristrutturazione dei servizi irrigui, e della funzione positiva che queste strutture possono svolgere per accrescere le disponibilità di acque per usi plurimi.

I servizi irrigui, gestiti su tutto il territorio nazionale dai consorzi di bonifica ed irrigazione, forniscono all'agricoltura una quantità di acqua pari al 50 per cento del volume globale di tutte le acque disponibili sul territorio nazionale. In molte aree la originaria funzione di bonifica dei consorzi, anche se resta sempre indispensabile, è divenuta secondaria rispetto alla funzione irrigua. L'irrigazione è assicurata da una rete di canali ed acquedotti estesa 58.000 km, con centinaia di serbatoi e laghi artificiali e quasi due migliaia di stazioni di sollevamento.

Il costo dell'irrigazione ricade nella quasi totalità sul settore agricolo anche se il reticolo irriguo svolge una funzione essenziale per la ricarica delle falde e per il collettamento dei reflui. Non è inoltre trascurabile la diffusa funzione degli acquedotti rurali.

La legislazione regionale in materia di bonifica ed irrigazione ha riorganizzato a fondo il settore; si avverte quindi la necessità di una legge quadro statale che stabilisca la cornice per l'azione di irrigazione da considerare servizio pubblico essenziale. Il disegno di legge 4228-ter definisce lo spartiacque tra competenze dei servizi idrici e dei consorzi di irrigazione prevedendo forme di raccordo per evitare duplicazione di funzioni e di spese.

2.5. *La pianificazione idrica*

Il contemperamento degli usi plurimi delle acque acquista ragionevolezza ed efficacia nel quadro di una pianificazione organica delle risorse attualmente ripartita tra una serie di strumenti non coordinati:

il piano regolatore delle acque (legge 129 del 1963),

il piano di risanamento delle acque (legge 319 del 1976),

il piano per la difesa del mare (legge 979 del 1982,

la pianificazione per comprensori di bonifica ed irrigazione (regio decreto 215 del 1933),

la strumentazione di controllo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche (testo unico 1775 del 1933),

la pianificazione per schemi idrici del Mezzogiorno (legge 853 del 1971),

il piano di bacino (legge 183 del 1989).

La riduzione ad unità di questi corpi di pianificazione idrica, e dei molti altri ad efficacia limitata, richiede l'apertura di un ampio dibattito nel Paese in quanto occorre risolvere una molteplicità di nodi istituzionali, in specie il riparto d competenze tra i diversi ministeri e tra Stato e regioni.

Ritornando alla esigenza di una scrittura organica dei vari strumenti di pianificazione idrica richiamati appaiono praticabili due vie: la delega al Governo per un testo unico oppure una iniziativa legislativa del Parlamento con il contributo di tutte le componenti politiche e sociali. Certamente il disordine attuale non è ulteriormente ammissibile anche per gli altissimi costi che ricadono sulla collettività e sull'ambiente e le fonti normative richiamate vanno coordinate al fine di dare al paese se non un moderno codice dell'acqua almeno una legge organica sugli usi delle acque e sulla tutela dell'ambiente idrico.

Il dibattito sul disegno di legge 4228-ter si è svolto non solo in Commissione ma nel Paese con decine di convegni ed incontri dedicati al disegno di legge; le imprese acquedottistiche pubbliche hanno dato un rilevante contributo e, consapevoli delle loro capacità imprenditoriali, hanno dimostrato una grande apertura all'ingresso nel settore dell'imprenditoria mista e privata. Notevole è stato anche l'impegno delle partecipazioni statali che ha consentito la messa a punto di nuovi modelli per la presenza delle imprese collegate nel settore dei servizi idrici. Non meno attiva è stata l'imprenditoria privata che, in numerosi convegni, ha dibattuto le problematiche dei nuovi modelli di gestione dei servizi idrici.

Il dibattito sul disegno di legge 4228-ter ha contribuito a ridurre le distanze tra pubblico e privato introducendo le premesse per un confronto dal quale il Paese trarrà ampi vantaggi in termini di efficienza dei servizi e di riduzione dei costi.

Giancarlo Galli, *Relatore*

Il testo integrale del Disegno di Legge

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Tutela e uso delle risorse idriche)

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle risorse naturali è praticato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a poter fruire di un integro patrimonio ambientale nazionale.

3. Gli usi plurimi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono regolate da leggi speciali.

Art. 2
(Usi plurimi delle acque)

1. L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione. Gli altri usi del corpo idrico sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, restando in ogni caso subordinati alla concessione di derivazione di acque

pubbliche da parte dell'autorità competente.

Art. 3
(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'autorità di bacino vigila sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito della pianificazione idrica.

2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio che deve garantire il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra.

3. Il piano di bacino, sulla base dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.

4. Le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di propria competenza, su proposta dell'autorità di bacino, impongono, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai titolari delle utenze limitate ai sensi del presente comma spetta la riduzione dei canoni in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile. Nel caso in cui la temporanea limitazione interessi contestualmente derivazioni di competenza delle autorità statali e regionali, provvede l'autorità statale d'intesa con le regioni interessate.

5. Con decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

Art. 4
(Competenze dello Stato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, composto dai ministri indicati al medesimo articolo 4, comma 2, o dai sottosegretari da loro delegati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

d) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

e) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) le linee della programmazione nazionale degli usi plurimi delle risorse idriche;

h) gli indirizzi e le prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo nonché per riorganizzare, al fine di conseguirne la gestione integrata, i sistemi idrici che interconnettono il territorio di due o più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra le regioni;

i) gli indirizzi per gli usi plurimi delle acque nonché per il coordinamento previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

Art. 5
(Competenze della regione e dell'autorità di bacino)

1. La regione, su proposta delle autorità di bacino, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal piano regolatore generale degli acquedotti, della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali con tendenziale riferimento ad una popolazione di almeno 500.000 abitanti, ovvero ad un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati, ovvero al territorio regionale o provinciale, anche mediante riunione di due o più bacini contigui;

d) per le piccole isole, identificazione dell'ambito ottimale con l'intero territorio insulare.

2. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche, derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono nei bacini idrografici di loro competenza ad aggiornare le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ai fini della presente legge ed a programmare gli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1989. L'autorità di bacino, per assicurare l'equilibrio tra risorse idriche utilizzate e fabbisogni generali del sistema idrografico, può proporre misure per il coordinamento e lo sviluppo dell'economia idrica e criteri di diversificazione tariffaria in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

4. La regione stabilisce norme integrative per quanto concerne il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle autorizzazioni.

Art. 6
(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, svolge le attività conoscitive di base per l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e la programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche.

2. Per lo svolgimento delle attività conoscitive di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 7
(Tariffa del servizio idrico)

1. In materia di servizio idrico, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa relativa al servizio stesso, stabilendo i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, gli interessi passivi sul capitale investito e sul fondo di dotazione ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico; essa è determinata ed adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici, nel rispetto del disciplinare o dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Sono salvaguardate tariffe agevolate per i consumi domestici essenziali; al fine di redistribuire equamente i costi di costruzione e gestione degli impianti e delle reti, il disciplinare o lo statuto prevedono le modalità di determinazione di tariffe maggiorate per gli immobili adibiti a residenza secondaria e per gli impianti ricettivi stagionali.

4. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nonché dai titolari di scarichi che non recapitino in pubblica fognatura. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

5. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base anche della qualità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

6. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

7. Ciascun ente locale proprietario di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere alle esigenze di espansione urbanistica ed all'adeguamento dei servizi, previa convenzione con il soggetto gestore dei medesimi servizi, al quale le opere sono affidate in gestione.

Art. 8
(Poteri sostitutivi)

1. La regione, nel disciplinare tipo di cui all'articolo 11, comma 2, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'autorità di bacino.

Art. 9
(Organizzazione del servizio idrico)

1. Il servizio idrico, come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è gestito in modo unitario ed integrato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione disciplina la gestione unitaria ed integrata del servizio idrico mediante:

a) convenzione, anche obbligatoria, tra le province ed i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Sono salvaguardate, qualora siano funzionali ed economiche, le forme e le capacità gestionali degli enti locali, delle loro aziende speciali, dei consorzi pubblici e dei concessionari dei servizi esistenti. A tal fine la regione e le province, d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere, nel disciplinare o nello statuto, la designazione di un soggetto gestore operante nell'ambito territoriale ottimale, cui conferire il coordinamento operativo dei servizi, con relativa facoltà di partecipazione al capitale degli enti coordinati, se non preclusa dalla forma di gestione.

4. Per la gestione di interessi unitari regionali in materia di servizio idrico, la regione può provvedere attraverso soggetti pubblici o privati scelti o costituiti nelle forme di legge.

Art. 10
(Gestioni esistenti)

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 9.

2. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che gli enti locali non si avvalgano della facoltà di riscatto.

3. Alla definitiva scadenza delle concessioni di cui al comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti,

nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dal disciplinare o dallo statuto.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con le regioni interessate, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti acquedottistici sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando la interconnessione delle reti idriche già esistenti.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o nella maggior parte i territori serviti, secondo un piano predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

6. La regione, la provincia e gli altri enti pubblici titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, hanno facoltà di affidarli in gestione, mediante concessione, ai soggetti gestori dei servizi idrici, nonché ad altri enti pubblici già concessionari dei medesimi servizi.

Art. 11
(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici)

1. La regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, adotta un disciplinare tipo che regola i rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici.

2. Nel disciplinare tipo di cui al comma 1 è previsto l'obbligo, a carico del soggetto gestore, di garantire continuativamente l'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero, la cui misura è definita dalle regioni per categoria d'utenza.

3. Nello stesso disciplinare tipo sono inoltre previste le penali e le condizioni di risoluzione nel caso in cui il soggetto gestore risulti inadempiente.

Art. 12
(Dotazioni dei soggetti gestori dei servizi idrici)

1. Gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, sono dati in concessione al nuovo soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri, su sua richiesta, nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servizio idrico anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

3. Il personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, in servizio al 31 dicembre 1989 o assunto successivamente in base a pubblico concorso bandito prima di tale data, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico. Al personale trasferito in base al presente comma può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico di godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di gestione del servizio. Il soggetto gestore del servizio idrico può richiedere il trasferimento di tutto o di parte del personale eventualmente assunto dopo il 31 dicembre 1989, ove lo ritenga necessario per la corretta gestione dei servizi.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è trasferito dal comune, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

Art. 13
(Informazione agli utenti)

1. Ciascun gestore di servizio idrico assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti e la qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministero dei lavori pubblici assicura la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche, che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, il Ministero dei lavori pubblici cura la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, garantendo la massima evidenza, su: la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti la domanda di concessione, di cui al comma 2, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14
(Gestione delle aree di salvaguardia)

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni, le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto degli usi civili praticati dagli aventi diritto.

Art. 15
(Disciplina delle acque nelle aree protette)

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'autorità di bacino, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conse-

guenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, saranno progressivamente limitate secondo un piano pluriennale, redatto dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della captazione, a loro spese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

Art. 16
(Controlli interni)

1. Per assicurare la fornitura di acque di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, qualora non abbia stipulato apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

2. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 17
(Risparmio idrico)

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, industriale ed agricolo.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati mediante utilizzo prioritario degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 32 nonché, per i terreni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante impiego dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo di base a cui valutare le perdite degli acquedotti. I soggetti gestori dei servizi idrici, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

Art. 18
(Riutilizzo delle acque reflue)

1. I soggetti gestori dei servizi idrici ed i consorzi di bonifica e di irrigazione attuano il risparmio idrico mediante il riciclo delle acque reflue e la realizzazione di acquedotti per consumi diversi da quelli civili, con la fornitura di acqua di qualità appropriata all'uso.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standards* di qualità e di consumi; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per diversi usi.

3. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese locali che si dotano di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzano acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

4. Il riuso delle acque reflue è finanziato con una quota del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

Art. 19
(Trasferimento di acqua)

1. Il trasferimento di acqua fra sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni è disposto con variante al piano regolatore generale degli acquedotti ed è realizzato per assicurare la razionale disponibilità di risorse idriche destinate al consumo umano nonché per prevenire l'emergenza idrica, per costituire scorte e per la ricarica delle falde. Le relative opere, da realizzare previa valutazione di impatto ambientale, da effettuarsi, fino al recepimento della normativa comunitaria in materia, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1989, possono essere alimentate con acque oggetto di grande derivazione, importate, dissalate o cedute da qualsiasi gestore.

2. Le disposizioni del capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, si applicano alle concessioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, compresi i serbatoi artificiali, le traverse fluviali ed ogni altra opera di regolazione e di stoccaggio superficiale e sotterraneo e di adduzione delle acque, nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di serbatoi esistenti, per il loro adeguamento alle normative tecniche vigenti, per il ripristino della loro originaria capacità di invaso e per il ripristino di laghi in precedenza prosciugati.

3. La realizzazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 sono definite di interesse nazionale, poste anche a totale carico dello Stato e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dall'articolo 4; il Ministro dei lavori pubblici definisce la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, tenuto conto delle direttive del CIPE, affida in concessione l'attuazione e la gestione delle opere di cui al comma 1, prevedendo per la relativa attuazione e gestione la costituzione di una o più società per azioni di interesse pubblico cui partecipano enti pubblici, anche economici, ed imprese private particolarmente specializzate nel settore.

CAPO III
TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 20
(Pozzi d'acqua e sorgenti)

1. Tutte le estrazioni e le derivazioni di acque pubbliche sono concesse nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ovvero sentita l'autorità di bacino. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di estrarre ed utilizzare per usi domestici le acque sotterranee del fondo nei modi diversi dall'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. La concessione prevede l'obbligo per i concessionari di sottoporre, a loro spese, almeno una volta all'anno, i pozzi, le sorgenti e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. È obbligatoria l'installazione di adeguati misuratori di consumi in tutte le utenze di acque derivate o estratte. La concessione regolamenta tale obbligo secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utlizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I pozzi comunque interferenti con le ricerche idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti al controllo delle competenti autorità.

6. I pozzi non denunciati ai sensi del comma 4 e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e l'integrità delle risorse idriche sotterranee sono chiusi con provvedimento della competente autorità ed a spese del proprietario.

Art. 21
(Informazioni sulle acque estratte dal sottosuolo)

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei servizi pubblici di acquedotto, si approvvigionano di acqua sotterranea, destinata a qualsiasi uso anche non potabile, denunciano periodicamente alla provincia i quantitativi prelevati, fornendo sia i dati concernenti la utilizzazione delle risorse e le opere di derivazione che le ulteriori informazioni richieste dalle regioni.

2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento del catasto dei prelievi idrici diretti, mettendolo a disposizione dell'autorità di bacino e della regione.

Art. 22
(Salvaguardia delle acque sotterranee)

1. Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo, in ciascun ambito territoriale ottimale, la provincia si avvale, mediante convenzione, dei soggetti gestori dei servizi idrici e, fino alla costituzione di questi ultimi, dei soggetti gestori di pubblici servizi di acquedotto.

2. in base alla convenzione di cui al comma 1 ciascun gestore svolge le seguenti funzioni:

a) installazione di contatori, o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di risorse, per i quali gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, che è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche;

b) vigilanza sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e delle sorgenti e segnalazione in ordine ai pozzi abusivi, nonché agli usi non corretti dei pozzi e delle risorse idriche sotterranee;

c) trasmissione all'Amministrazione finanziaria, all'autorità di bacino e alla regione di una relazione annuale sull'attività svolta, nonché delle notizie e dei dati richiesti dalle medesime.

3. I soggetti di cui all'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale alle amministrazioni competenti.

4. Per la tutela delle acque sotterranee la provincia può avvalersi della collaborazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione; questi, mediante convenzione, sono tenuti a controllare il regime delle falde sotterranee ricadenti nei propri comprensori, trasmettendo le informazioni acquisite alla provincia ed all'autorità di bacino.

Art. 23
(Tutela amministrativa delle acque sotterranee)

1. L'articolo 94 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici è sostituito dal seguente:

« *Art. 94. - 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.*

2. L'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

Art. 24
(Regime fiscale)

1. Il trasferimento dei beni ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei soggetti gestori dei servizi idrici, ivi compresa l'acquisizione delle gestioni di cui all'articolo 12, comma 4, avviene in totale esenzione fiscale per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(Canoni per le utenze di acqua pubblica)

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1° gennaio 1991 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35, e successive modificazioni, del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, costituiscono il corrispettivo delle acque prelevate e so-

no così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 20 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per pescicoltura, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale ed a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.

3. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 17 e 18. Le somme sono ripartite nel contesto e con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella a tale titolo iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 26
(Adeguamento dei canoni)

1. I canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 25 sono adeguati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e sono conseguentemente aggiornati ogni biennio.

CAPO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE

Art. 27
(Usi plurimi delle acque irrigue e di bonifica)

1. In attesa della legge quadro sulla bonifica e l'irrigazione, i consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le loro competenze istituzionali, ivi comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, hanno facoltà, previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione degli altri usi si provvede secondo le disposizioni del capo I del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni, e per i proventi relativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 28
(Acque per usi industriali)

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) per uso industriale: 100 litri al minuto secondo ».

2. All'articolo 21 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale si fanno per una durata di anni venti e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

Art. 29
(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dallo stesso articolo 4, sentite le autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica e la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 30
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico)

1. Qualora la regione non individui nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, gli ambiti territoriali ottimali, questi concidono con il territorio di ciascuna provincia; dopo il primo triennio di applicazione della presente legge ciascuna regione ha facoltà di modificare gli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

2. Nei casi in cui non si provveda alla organizzazione del servizio idrico di cui all'articolo 9, nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti sostitutivi per la realizzazione dei relativi adempimenti.

Art. 31
(Catasto degli scarichi)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi e dei liquami di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) del primo comma dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2;

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività provinciale di censimento delle risorse idriche ».

Art. 32
(Regime transitorio delle tariffe)

1. Fino al 31 dicembre 1993 i gestori dei servizi idrici sono autorizzati ad apportare alle tariffe aumenti in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento di quelle praticate alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi proventi sono destinati:

a) alla realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il ripristino delle reti esistenti;

b) alla realizzazione di interventi, di acquisizioni e di integrazioni di reti volti a consentire la realizzazione di acquedotti ad uso promiscuo;

c) all'adeguamento e al potenziamento degli impianti di depurazione per la salvaguardia ai fini idropotabili delle acque superficiali, nonché al riutilizzo delle acque reflue.

Art. 33
(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatbili.

Art. 34
(Disposizioni di principio)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

TORNANO D'ATTUALITÀ I PROBLEMI DELLA VIABILITÀ INVERNALE

Ci avviciniamo alla stagione invernale, e i problemi della viabilità in montagna tornano d'attualità.

Mentre amministratori e tecnici di Comuni e Comunità montane si preparano ad affrontare i consueti problemi di tutti gli anni, le principali case produttrici di macchine e attrezzature presentano le loro ultime novità.

Tra queste, la SCHMIDT, nota anche per tutta una vasta gamma di macchine spazzatrici, per la pulizia stradale e di attrezzature falcianti, offre agli operatori montani anche un ampio ventaglio di possibilità per affrontare serenamente il *« problema neve »*.

Sgombraneve a turbine laterali, fresaneve laterali e frontali, lame sgombraneve a coltelli raschianti in acciaio al carbonio, ma anche spandighiaia e spandisale SCHMIDT frutto di anni di ricerche e di esperienza della rinomata Ditta di Laives.

Nella nuova generazione di spargisale compatti che la SCHMIDT presenta quest'anno un particolare che salta immediatamente all'occhio è il baricentro basso che, oltre a favorire una uniforme distribuzione del peso, migliora notevolmente la manovrabilità e la tenuta di strada del veicolo.

Tutti i dispositivi idraulici e di comando precedentemente sistemati sui fianchi sono stati spostati sul lato posteriore dello spargisale, in modo da ricavare spazio sufficiente per la sistemazione laterale dei serbatoi del liquido.

Il sistema modulare offre inoltre tutta una serie di vantaggi, sia per quanto attiene alla manutenzione, sia per quanto concerne la scorta dei pezzi di ricambio.

Negli spandighiaia da notare le nuove versioni di Unimog e MB-trac.

Le attrezzature SCHMIDT, studiate in presenza di condizioni limite di spargitura, sono inoltre particolarmente rispettose della tutela dell'ambiente.



Lo spandighiaia SCHMIDT applicato al cassone ribaltabile BST

Ivo De Gregorio

RIFLESSIONI SULLA DIMENSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

L'applicazione dell'art. 28 della Legge 142/90

Fino all'entrata in vigore della l. n. 142/90 la normativa statale, abrogata dall'art. 29, 7° comma, che disciplinava la determinazione delle zone montane, si presentava come segue:

— criteri di delimitazione ex art. 1 l. n. 991/52, sostituito dall'articolo unico l. 30.07.1957, n. 657:

a) Comuni con almeno l'80% della superficie al di sopra dei 600 m. s.l.d.m.;

b) Comuni con un dislivello tra quote altimetriche inferiore e superiore non inferiore a 600 m e con un reddito imponibile medio per ettaro non superiore a L. 2.400;

c) Comuni inclusi per facoltà della Commissione Censuaria Centrale, interamente e/o parzialmente anche se non limitrofi ai precedenti e non in possesso dei requisiti sub a) e b), purché presentassero pari condizioni economico-agrarie dei medesimi.

Esistono poi dei riferimenti normativi C.E.E., stabiliti dalla direttiva del Consiglio del 28.04.1975, n. 268, art. 3, che, trattando in materia di zone agricole svantaggiate, vi comprende zone di montagna in cui l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, proteggendo dall'erosione o rispondendo ad esigenze turistiche.

Queste zone sono composte da Comuni o parte di essi contraddistinti da notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un cospicuo aumento dei costi dei lavori: 1) per condizioni climatiche molto difficili dovute all'altitudine con conseguente periodo vegetativo abbreviato e con un'altitudine media minima per i Comuni del centro-nord di 700 m; 2) sotto i 700 m, per l'esistenza di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o pretendono l'impiego di materiale speciale assai oneroso e con un parametro di riferimento pari ad una pendenza superiore al 20%; 3) quando, pur essendo inferiore ai parametri, la combinazione dei medesimi provochi uno svantaggio equivalente, e con il riferimento ad una altitudine minima di 600 m per i Comuni del centro nord e contemporaneamente con un pendio superiore al 15%.

Sia pure in termini diversi la normativa nazionale abrogata e quella C.E.E., tuttora in vigore, fondano le proprie previsioni sulla incidenza che le caratteristiche morfologiche ed ambientali inducono sul reddito economico-agrario, considerato il principale vettore di mantenimento e sviluppo di un adeguato livello di vita per le comunità ed i territori montani, risultando conseguente alla valorizzazione delle risorse primarie, predominanti su quelle degli altri settori secondario e terziario.

Di questi principi è pervasa tutta la legislazione statale in materia di bonifica integrale e bonifica montana che ha preceduto ed accompagnato questo secolo fino alla promulgazione della l. n. 1102/71 ed alla costituzione delle Comunità montane.

La stessa 1102 ne conserva paradigmi e criteri per la definizione delle zone omogenee, trasmettendoli al legislatore regionale per l'organizzazione degli Enti sul rispettivo territorio. Nella legge statale istitutiva e quindi in quella regionale si afferma comunque una nuova logica che individua la Comunità montana come soggetto pubblico proteso alla valorizzazione ed incentivazione di tutte le risorse potenzialmente presenti nel territorio montano, attraverso il lavoro di analisi, ricognizione e progettazione realizzato con i propri strumenti di programmazione socio-economica e territoriale.

Si appalesa una prima sfasatura tra le regioni che giustificano la delimitazione territoriale delle Comunità montane e quindi l'ambito di intervento diretto delle medesime, e quelle che prevedono lo spazio funzionale degli Organismi e quindi il ruolo attribuito agli stessi nel riscontro ed organizzazione degli interessi locali.

L'evoluzione dell'ordinamento civile ed amministrativo, influenzata dal generale processo di sviluppo socio-economico intervenuto nei vent'anni circa che intercorrono tra la l. n. 1102/71 e la l. 142/90, sottolinea in maniera ancora più ampia la sfasatura dianzi cennata, vedendo gli Enti montani proporsi in termini funzionali di servizi sempre più consistenti sul territorio, in rapporto soprattutto alle esigenze dei Comuni associati. Un esempio di tale evoluzione è il riconoscimento effettuato dalle leggi in materia di decentramento amministrativo delle funzioni (v. l. n. 382/75) ed in particolare dall'art. 25 del D.P.R. n. 616/77, che assegna alle Comunità montane le funzioni di U.S.L. e di U.L.S. se coincidenti come ambito con i Comuni associati.

L'avvento della 142 ed in particolare dell'art. 28 costituisce forse una svolta decisiva per la affermazione di criteri diversi in relazione al riordino delle Comunità, e, nella fattispecie, alle dimensioni fisiche delle stesse.

L'abrogazione disposta dall'art. 29, 7° comma, ma soprattutto le definizione dell'art. 28 sviluppano la possibilità di ipotesi diverse, introducendo comunque un nuovo importante assunto:

— il territorio montano, già censito come tale, rimane immutato, senza per questo essere compreso necessariamente nelle Comunità montane; una cosa è la base associativa comunale degli Enti, altra cosa è la delimitazione del territorio montano.

Per quanto riguarda quest'ultima, quando il 2° comma e la prima parte del 3° comma dell'art. 28, riferendosi alla fattispecie di esclusione dei Comuni dalle Comunità montane, affermano che detta esclusione non priva i territori montani dei benefici

e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla C.E.E. o dalle leggi statali e regionali, confermano implicitamente che il territorio montano, già censito come tale, rimane immutato. Allora si pone il problema se, sparita la Commissione Censuaria centrale ed i criteri cui la stessa riferiva con l'abrogazione degli appositi articoli della 991/52, possa essere del legislatore regionale la competenza a determinare nuove zone montane. La risposta, in prima battuta, non può che essere negativa, venendosi così a creare un vuoto normativo in materia dopo la citata abrogazione.

Si aprono da qui una serie di interrogativi sulla esigenza o meno di reintrodurre dei parametri per la classificazione dei territori montani, per una questione che non è di poco conto, ove si consideri il regime agevolativo di cui godono per legislazioni diverse le aree di montagna.

La materia del riordino delle Comunità montane è affidata al legislatore regionale ai sensi dell'art. 61, 2° comma e secondo i criteri del precedente art. 28.

Questi ultimi prevedono i casi di esclusione e di inclusione dei Comuni presso l'Ente montano, per il quale, posto un limite demografico di norma non inferiore a 5.000 abitanti, si ha:

ESCLUSIONE

1) Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;
2) Comuni parzialmente montani che, in territorio classificato montano, abbiano una popolazione residente inferiore al 15% della popolazione complessiva;
3) possibile esclusione, con legge regionale, di quei Comuni parzialmente montani pregiudicanti l'omogeneità geografica o socioeconomica.

INCLUSIONE

4) possibile inclusione dei Comuni confinanti con l'Ente montano, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità.

Vengono dunque in evidenza due nuovi parametri: geografico e socioeconomico, considerati disgiuntamente per i casi di esclusione e congiuntamente per quello di inclusione. Si tratta comunque di parametri assai ampi che obbediscono ad una logica diversa da quella seguita per la classificazione delle zone omogenee o delle aree montane europee nelle zone svantaggiate, ispirata prevalentemente a criteri orografici, altitudine ed acclività ed ambientali, con gli oneri conseguenti.

L'accenno alla situazione comunale geografica e socio-economica, visto poi in termini di aggregazione o disaggregazione rispetto all'attuale dimensione delle Comunità montane, propone la consideraizone di numerosi elementi oggetti e soggettivi che contribuiscono a formare una collettività umana e territoriale, giustificata da ragioni omogenee di coesistenza.

Occorre poi ricordare che il 3° comma dell'art. 28, prevedendo la possibilità di inclusione appena citata, rappresenta una deroga al precedente 1° comma, il quale stabilisce che le Comunità sono Enti locali costituiti con leggi regionali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia.

I Comuni confinanti con gli Enti e che potrebbero essere inclusi nei medesimi per ragioni di omogeneità geografica e socio-economica, non erano evidentemente associati alle Comunità risultando completamente privi di territorio montano o comunque fuori delle zone omogenee.

L'attenzione del legislatore regionale dovrà puntare su queste ragioni ed individuare un nesso paradigmatico che garantisca l'organizzazione territoriale degli Enti in modo equilibrato rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa che verrà conferito agli stessi e tenendo presente quello che già svolgono ed hanno svolto.

In questa prospettiva è la stessa 142 che ci soccorre indicando all'art. 29 le possibili funzioni degli Enti e sottolineando in particolare il rapporto con i Comuni associati e l'attuazione degli interventi speciali per la montagna.

In termini molto lati, mancando le analisi e gli apprezzamenti geografici e socio-economici derivanti da indagini specifiche, si può dire che un'ipotesi di riordino potrebbe trovare fondamento sui seguenti presupposti:

— il mantenimento, per quanto possibile, degli attuali confini, onde consentire alle Comunità di essere le principali interpreti delle iniziative in zona montana;
— l'aggregazione di ulteriori Comuni confinanti che realizzi adeguati bacini d'utenza per l'organizzazione e la gestione dei servizi essenziali di livello comunale, garantendo il rapporto ottimale tra la qualità degli stessi ed il costo d'esercizio e consentendo il ricorso ad efficaci strumenti di mercato (v. S.p.A.).

Il ragionamento del resto trova conferma indiretta nel disposto del 4° comma dell'art. 28 che permette al legislatore regionale di individuare, nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane, fasce altimetriche di territorio (tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socioeconomica), non già per definire le dimensioni comunali delle medesime, ma esclusivamente al fine di graduare e differenziare gli interventi.

Tutto questo conduce ad una riflessione inevitabile, per cui tutta l'azione amministrativa esercitata in zona montana dagli Enti competenti, ma in particolare dalle Comunità, viene attratta inesorabilmente nel più vasto e generale processo di sviluppo economico e sociale, condizionato e disciplinato dalle ordinarie leggi di mercato. Ciò non significa la rinuncia all'apprezzamento di una realtà tanto penalizzata quanto straordinaria sul piano fisico e socioeconomico, come testimonia il permanere di una politica speciale di interventi riaffermata dallo stesso 4° comma dell'art. 28, ma attesta una tendenza ad invertire la rotta strappando la montagna ad un isolamento *« politico »* che ha contribuito non poco ad incrudirne le condizioni ■

PENTATHLON DEL BOSCAIOLO: HA VINTO TIGLIETO (Genova)

Anche quest'anno la squadra di Tiglieto (GE) si è aggiudicata il primo posto del « Pentathlon » del boscaiolo, svoltosi, per l'edizione 1991, a Santa Maria Maggiore, nell'altipiano della Val Vigezzo. Una trentina di squadre, provenienti da tutta Italia, si sono sfidate a colpi di accetta e con motoseghe in una gara che richiede prontezza di riflessi ed un buon allenamento, che perlopiù viene dato dal quotidiano allenamento a cui sono sottoposti i forestali.

Secondi classificati i componenti della squadra di Polcenigo (PN), terzi, da Moos (BZ) e fuori concorso la squadra slovena. Nella giornata di sabato 14 il Presidente dell'UNCEM dr Edoardo Martinengo ha partecipato ad una tavola rotonda sullo stato del bosco: essa ha raccolto studiosi ed operatori del settore, tutti a sottolineare le precarie condizioni delle colture ed i rimedi possibili a medio e lungo termine.

Renato Mion

PROSPETTIVE DI INTERVENTO NEI PICCOLI E MEDI COMUNI

Tra Autonomie Locali e Mercato Unico Europeo

Sono terminati di recente alla Camera dei Deputati i lavori della *Commissione d'Inchiesta sulla condizione giovanile*. Da un'analisi approfondita la situazione è apparsa non omogenea al proprio interno, anzi variegata per interessi, bisogni, attese, difficoltà, opportunità e risorse sociali che i giovani hanno di fronte. Tutto ciò ha fatto capire che non serve una politica di emergenza, ma una serie di provvedimenti ordinari che giunga a prevenire la degenerazione delle situazioni, tenendo conto dei dislivelli di partenza.

Vivere da giovani oggi, soprattutto in alcune zone, è particolarmente difficile. Perché?

Anzitutto c'è da chiedersi che cosa voglia dire *« vivere da giovani »*: qui certamente le opinioni divergono notevolmente perché ciascuno ha una visione particolare di ciò che deve essere la giovinezza e di come essa è di fatto vissuta. Le fratture generazionali mettono in questione le modalità socializzatrici della stessa società e della generazione adulta. Sarà perciò necessario che almeno vi siano dei criteri comuni che permettano di descrivere la condizione giovanile come è di fatto, e insieme anche prospetti orizzonti verso i quali proiettarsi in una visione ideale e progettuale. La realtà, pur sempre pesante, non deve smorzare la spinta del progetto.

L'analisi non è sufficiente se non prende in esame anche le cause e le strategie di superamento.

È quanto la nostra riflessione ora si propone di fare, sviluppando i seguenti punti:

1. I Giovani come risorsa primaria della collettività

In gran parte dei Paesi della Co-

L'autore è Direttore dell'Osservatorio della Gioventù dell'Università Salesiana di Roma

GIOVANI: UN PROGETTO DA REALIZZARE

Con un certo ritardo sugli intendimenti proposti, è stato organizzato il secondo Seminario sui problemi della gioventù, rivolto in particolare a quelle Comunità montane che avessero già avviato delle attività in quella direzione. I lavori preparatori dell'XI Congresso hanno disturbato la realizzazione del seminario, che comunque è stato effettuato con un notevole indice di attenzione.

Le tappe della questione « giovani » *nell'UNCEM sono state sinteticamente ricordate dal prefetto Farrace: alla prima relazione del prof. Mion fa seguito quella che pubblichiamo e che costituisce un ulteriore prezioso contributo alla riflessione generale del problema, che dopo una prima analisi (che dire?) e la seconda (che fare?) deve affrontare in modo più coordinato il tema.*

I nuovi organi scaturiti dal Congresso di Merano diranno come articolare la nostra presenza che si ramifica al Ministero dell'Interno, del Lavoro, dell'Istruzione e all'Università. il primo ministero coordina il gruppo di lavoro sulla « condizione giovanile » *del quale facciamo parte insieme ad ANCI e UPI; il secondo ha promosso un protocollo d'intesa con Regioni ed Autonomie, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori; gli altri son coinvolti per le loro specifiche attribuzioni.*

La giornata, presieduta dal prof. Luigi Di Paolo, membro della Giunta Esecutiva dell'UNCEM, aveva in programma l'intervento del Direttore Generale per i Servizi Civili del Ministero dell'Interno, prefetto Claudio Gelati: impossibilitato a partecipare ha fatto gradito ritorno, in sua vece, il prefetto Antonio Farrace, già Direttore reggente: pubblichiamo il suo intervento; « Giovani in montagna: difficoltà e prospettive di una condizione di vita » *è la relazione principale affidata al prof. Renato Mion, dell'Università Salesiana e direttore dell'Osservatorio della Gioventù.*

Le puntuali osservazioni, innestate sul precedente ed approfondito intervento, permettono riflessioni che nell'occasione del seminario hanno costituito spunto per il dibattito. Le comunicazioni relative all'attività svolta dall'ANCI e dall'UPI sono servite per delimitare meglio l'intervento specifico dell'UNCEM e la peculiarità che deve essere rapportata alla legge 142/90.

Nel pomeriggio sono state esaminate le proposte di legge « sui » *giovani, l'una scaturita dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile e la seconda dalla Lega delle Autonomie, prevalentemente sulla occupazione giovanile, presentata nel corso dei lavori dal sen. Ziccardi.*

Le conclusioni, in assenza forzata del Presidente Martinengo, sono state tratte dal prof. Di Paolo; ne pubblichiamo una sintesi.

Mario Chianale

munità Europea la categoria giovani tende ad assumere all'interno del corpo sociale un peso demografico progressivamente minore, come già si sta da tempo verificando anche nel nostro Paese.

In Italia il numero di giovani tra i 15 e i 29 anni tenderà nel prossimo decennio a diminuire abbastanza rapidamente, mentre sul versante della scolarità, questi interesseranno il nostro sistema educativo in qualità di utenti in misura sempre minore (cfr. tab. n. 1), però con maggiori esigenze formative.

Sul versante dell'occupazione, se nel breve periodo il fenomeno dell'inoccupazione giovanile soprattutto nel Mezzogiorno appare ancora estremamente preoccupante, la riduzione tendenziale (in un ciclo di dieci anni) della *« forza-lavoro-giovani »* produrrà una consistente diminuzione della disoccupazione giovanile, a cui dovrebbe corrispondere un aumento della disoccupazione adulta e soprattutto quella di *« lunga durata »*.

Del resto la forte crescita della disoccupazione giovanile è venuta a determinarsi in relazione alla contemporanea presenza nel mercato del lavoro di un aumento dell'offerta e una diminuzione della domanda, mentre l'arresto della crescita dei disoccupati, ormai su valori decrescenti dal 1988, dipende esclusivamente da un aumento della domanda.

L'occupazione però oggi si fa sempre più strettamente correlata con la scolarità. Sempre nel 1988 sul totale delle persone in cerca di occupazione il 64% non disponeva di un diploma di istruzione secondaria e tra gli adulti il 48% era senza titolo di studio o aveva conseguito la sola licenza elementare.

Tra i giovani in cerca di prima occupazione la percentuale di coloro che non hanno un titolo di studio risulta molto più bassa e complessivamente più alti risultano essere i livelli di scolarità rispetto alla disoccupazione adulta. È presumibile, dunque, per il futuro un progressivo aumento dell'occupazione giovanile soprattutto per livelli di istruzione secondari e superiori, mentre diventeranno sempre più evidenti fenomeni di disoccupazione adulta caratterizzata da bassa scolarità.

1.1. Rapporto tra scolarità formazione ed occupazione

L'urgenza di realizzare in Italia, così come è avvenuto in numerosi Stati membri della CEE, un sistema di interventi a carattere integrato destinato ad un target giovanile, nasce invece dalla individuazione di una decisiva specificità della condizione giovanile e dal ruolo che investimenti in politiche sociali per i giovani (dalla prevenzione sociale e sanitaria alla mobilità) nel breve e nel medio periodo, possono avere nel miglioramento della qualità della vita e nella riduzione di numerosi costi sociali per la collettività.

L'emergere di bisogni e priorità valoriali di tipo post-materialistico, induce infatti a pensare ad una crescente esigenza di qualità tra i giovani, che si esplica in un aumento dei fabbisogni di orientamento, di formazione e di partecipazione.

Se in un certo senso si dissolve l'incubo dell'inoccupazione giovanile, per il futuro è proprio l'esigenza formativa ad assumere un peso sempre più rilevante.

Nel 1988, in Italia, oltre il 60% dei giovani in cerca di una prima occupazione non disponeva di un titolo di scuola superiore ed in Europa si è sistematicamente osservato che la durata della transizione iniziale è inversamente proporzionale al livello di istruzione.

Si ha così che la formazione svolge attualmente il ruolo di principale selettore sociale nei processi di inserimento nel mercato del lavoro. Infatti è sempre la formazione a garantire quel sufficiente livello di flessibilità professionale necessario ormai al sistema produttivo (processi di transizione continua).

Una prova diretta si ricava dall'esame della durata media della ricerca dell'occupazione secondo il titolo di studio dei giovani in età 14-29 anni in cerca di prima occupazione.

Se nell'80 chi era privo di un titolo di studio ci metteva 14 mesi, tale periodo si è allungato a 25 mesi nel 1989; mentre chi aveva una laurea, se nel 1980 ci impiegava ugualmente 14 mesi per avere un posto di lavoro, nel 1989 tale durata arrivava solo fino ai 18 mesi, veniva così dimezzata rispetto a chi era privo di ogni titolo (cfr. tab. n. 2).

D'altra parte in prospettiva è possibile anche ipotizzare che la riduzione del tasso di inoccupazione giovanile possa agire come progressivo fattore disincentivante e demotivante nei confronti della formazione (ed in particolare del sistema educativo formale), per il fatto che al termine dell'obbligo scolastico il mercato del lavoro agirà con sempre maggiore capacità di attrazione sui giovani. La rigidità del rapporto domanda-offerta di lavoro, riuspetto alla crescente occupabilità rischia di diminuire progressivamente il fattore motivazionale da parte dei giovani nei confronti della formazione.

La cosa, vista in prospettiva del mercato unico europeo, potrebbe anche complicare maggiormente l'assorbimento di una mano d'opera dequalificata.

Già oggi su cento giovani che iniziano il ciclo d'istruzione dell'obbligo, solo 43 giungono ad un diploma di istruzione secondaria e di questi solo 8 riescono a conseguire il diploma di laurea. Si ha la sensazione che il sistema educativo formativo non presenti una forte attrazione per il pubblico giovanile italiano.

In questo senso le politiche per i giovani (dall'orientamento ai programmi di sostegno, dal volontariato alla mobilità e all'esercizio della cittadinanza e della partecipazione sociale) istituzionalmente passano anzitutto attraverso la *« formazione »*. Essa così diventa indispensabile per fornire a livello tecnico strumenti operativi, e a livello di educazione umana quei valori di fondo, che offrono ideali e che danno senso alla vita per cui essa merita di essere vissuta in pienezza e con soddisfazione.

1.1.1. *Primo compito delle politiche sociali*

Prima ancora che una funzione assistenziale le politiche sociali hanno anzitutto da valorizzare l'esistente, e cioè svolgere in primo luogo quel ruolo fortemente rimotivante nei confronti della formazione ricorrente e continua e divenire così esse stesse formative garantendo quel rapporto giovani-istituzioni, giovani-ambiente sociale ormai essenziale nel processo di apprendimento dei giovani per il loro pieno inserimento nella vita sociale e professionale.

Tenere conto della specificità giovanile in materia di politiche sociali, vuol dire quindi considerare il valore aggiunto di investimenti sociali integrati che nel medio periodo consentano di:

— *razionalizzare*, attraverso l'informazione e l'orientamento, i flussi all'interno dei sistemi educativo-formativi, garantendo così un migliore raccordo tra questi e il mercato del lavoro;
— *motivare* i giovani ad una formazione continua e ricorrente;
— *stimolare* l'esercizio del diritto di cittadinanza, garantendo spazi e strumenti per nuove forme di partecipazione sociale e recuperando un rapporto giovani-istituzioni divenuto ormai sempre più critico;
— *comunicare per prevenire* fenomeni di devianza, di comportamenti a rischio o di disagio sociale;
— *osservare ed ascoltare*, utilizzan-

do tecniche di monitoraggio per una progettazione in progresso del sistema degli interventi e massimizzare l'impatto degli investimenti sociali effettuati;

— *utilizzare* il sistema socio-economico territoriale (ossia il circuito di spazi, servizi ed infrastrutture) come ambiente a percorrenza formativa, secondo modalità educative che valorizzano la partecipazione e la responsabilizzazione quali fattori decisivi nel processo di apprendimento e nella prevenzione del disagio.

1.1.2 *Dal giovanilismo degli interventi alla qualità delal formazione*

Anche all'interno delle politiche sociali devono esistere delle priorità. Esse dovranno venire misurate non sulla base delle esigenze elettorali degli amministratori o su pruriginose e superficiali attese derivate da una domanda indotta, che soddisfa più chi la fa che non chi la riceve, ma sugli effettivi, reali e molteplici bisogni dei giovani, che sono domande di qualità, dove in questo caso la qualità è un diritto.

È essa stessa « *prevenzione* ».

La qualità chiama in causa le istituzioni, ma anche i singoli operatori, invitati ad essere all'altezza del compito europeo, che si fa sempre più competitivo.

La qualità della formazione di base, il suo adattamento ai nuovi bisogni della società risultano essenziali: una prima formazione di alta qualità è il ruolo fondamentale dell'insegnamento di base.

Purtroppo tutto ciò nei piccoli e medi comuni si rivela assai spesso abbastanza precario, per la qualità dei docenti ad esso assegnati. Se i giovani non ricevono le basi necessarie all'acquisizione di conoscenze e di competenze di più alto livello, parallelamente al desiderio e alla capacità di portare avanti la loro formazione, non sarà possibile raggiungere gli altri obiettivi, mancandone le precondizioni.

E d'altra parte non è sufficiente la trasmissione della cultura e delle tecniche, se questa non viene accompagnata da un impegno a stimolare e rafforzare il desiderio e la spinta a continuare la propria formazione sia nella secondaria superiore, sia ad un livello informale attraverso la cultura parallela extrascolastica.

La « *qualità* » diventa oggi la parola d'ordine sia nei programmi di formaizone professionale, dell'insegnamento superiore, della formazione in azienda, come in tutto il settore dell'extra-scuola: tempo libero, associazionismo, comunicazione sociale,

L'introduzione al Seminario

Devo dirvi innanzitutto con rammarico che, impegni urgenti, improvvisamente sopraggiunti, non hanno consentito al Direttore generale dr Claudio Gelati di essere presente, quanto meno alla fase iniziale di questo incontro.

Sono veramente spiacente per questa forzata assenza e per la oggettiva impossibilità di rivolgervi parole di saluto che non siano solamente un vuoto esercizio formale ma che testimonino, in modo non banale, dell'interesse convinto, reale, fortemente partecipato che la Direzione generale ha alle preziose iniziative assunte dall'UNCEM e alla adesione, sempre puntuale e collaborativa, che l'Unione ha sempre assicurato alle iniziative del Ministero, ed in particolare della Direzione generale.

Vedo dal programma che al Direttore generale dei servizi civili era riservato uno spazio di mezz'ora nella prospettiva di un intervento articolato. Per motivi che vi ho detto, mi limiterò ad intrattenervi non più di 10 minuti pregandovi subito di scusarmi se, immediatamente dopo, dovrò lasciarvi.

Siamo sempre — e non poteva essere altrimenti — al 2° Seminario sulla condizione giovanile quale si evidenzia nelle aree medio-piccole e nei Comuni montani.

Dello specifico delle politiche giovanili nei piccoli e medi Comuni si cominciò a parlare già nel 1986 quando, al Convegno di Pescara, fu votato un ordine del giorno che sollecitava il Ministero dell'Interno e l'ANCI a realizzare alcuni incontri nazionali tendenti a promuovere idonee iniziative per i giovani in Comuni con popolazione inferiore ai 20/30 mila abitanti.

Se pure si è dovuto attendere il 1990 per dare concretezza all'impegno a suo tempo assunto, si può senz'altro affermare che il tempo ha positivamente lavorato per maturare l'interesse su una questione di così particolare rilievo.

Infatti, quando, dapprima cautamente e via via sempre più insistentemente, si cominciò a parlare delle possibili forme di intervento a favore della gioventù nei Centri medio-piccoli, l'interesse non sembrava essere ancora sufficientemente supportato dalle reali necessità.

Le manifestazioni di disagio, delle complicazioni di integrazione sociale sono state lette fino ad oggi come una peculiarità delle grandi conurbazioni, in quanto dirette conseguenze delle maggiori difficoltà di appropriazione del territorio, di affermazione di sè, di soddisfazione dei bisogni primari, delle difficili relazioni umane e, in definitiva, di maggiori ostacoli per l'autoaffermazione.

Anche per questo i Progetti giovani ed adolescenti delle aree metropolitane sono stati analizzati, vagliati, sostenuti per molti anni ma ora non è più possibile nascondere la esistenza di un'altra realtà, portatrice di cultura e organizzazione peculiari: la realtà dei piccoli Comuni. Con questa realtà debbono essere costruite politiche sociali saldamente legate al territorio e alla Comunità.

Con i tre Convegni di Piagge, Torre Pellice e Mazara del Vallo ci si è proposti il duplice obiettivo di: a) sensibilizzare le realtà istituzionali delle aree medio-piccole alle problematiche del disagio giovanile promuovendo, attraverso il recupero delle esperienze fino ad oggi maturate, iniziative mirate; b) indurre una sensibilità nuova per un realtà molto diffusa ma non ancora sufficientemente considerata arrivando ad elaborare una piattaforma propositiva specifica.

I tre Convegni citati hanno consentito di realizzare un dibattito assai interessante su queste tematiche favorendo la evoluzione di linee direttive concrete.

La Direzione generale ha raccolto i contributi più interessanti emersi da queste iniziative e si propone di pubblicarli entro il più breve tempo possibile in modo che possano essere di suggerimento e di spunto a quanti, per vocazione o per dovere istituzionale, si accingono ad operare in piccole realtà raccogliendo l'invito che con questi Seminari si è voluto lanciare: intanto si è già favorita ampia informazione mediante larga sintesi degli interventi sul n. 4 della rivista dell'UNCEM, Montagna Oggi.

L'auspicio è che l'interesse nato con i tre Seminari, le azioni promosse dalla Associazione nazionale Comuni italiani, dalla Lega, dall'Unione nazionale Comunità montane e dall'Unione Province italiane inducano ad utilizzare tutti i mezzi possibili per affrontare al meglio i problemi legali alla giovinezza. In questo quadro va colta, anzitutto nella collaborazione degli Statuti degli enti locali, l'opportunità di dotare le Amministrazioni dei servizi reputati indispensabili al fine di offrire ai giovani gli strumenti per crescere ed inserirsi in modo armonico ed autonomo nelle Comunità.

Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, del resto, offre anche dal punto di vista normativo, mezzi, strumenti e procedure per dare corpo ad azioni coordinate di intervento che permettano non solo una integrazione territoriale e finanziaria delle risorse, ma anche di evitare il rischio di disperdere le opportunità che un eccessivo frazionamento delle azioni spesso comporta.

La Direzione generale dei servizi civili che da tempo è impegnata sul terreno della prevenzione del disagio giovanile, segue con responsabile attenzione il tema degli interventi per la gioventù nei piccoli e medi Comuni, nella convinzione che occorra sostenerne lo sviluppo, non diversamente da quanto realizzato o programmato per le grandi aree urbane.

Antonio Farrace

Vice Direttore Generale dei Servizi Civili del Ministero dell'Interno

Tabella n. 1
Percentuali di adolescenti e giovani per classe di età residenti nelle regioni italiane secondo il censimento del 1951 e del 1981

Regione	Classe di età (anni)										Popolazione (migliaia)	
	10-14		15-19		20-24		25-29		15-24			
	1951	1981	1951	1981	1951	1981	1951	1981	1951	1981	1951	1981
Piemonte Valle d'Aosta	6,9	7,0	6,9	7,2	7,8	6,8	7,9	6,8	14,7	14,0	3.612	4.591
Lombardia	8,3	7,9	7,9	8,1	8,3	7,1	8,3	7,0	16,2	15,2	6.566	8.766
Trentino Alto Adige	8,8	8,5	7,8	8,9	8,3	7,9	8,6	7,0	16,1	16,8	729	873
Veneto	9,6	8,2	8,9	8,6	8,9	7,5	8,6	6,9	17,8	16,1	3.918	4.345
Friuli Venezia Giulia	8,2	6,9	7,4	7,3	7,8	6,6	8,6	6,3	15,2	13,9	1.226	1.234
Liguria	6,8	6,3	6,5	6,9	7,5	6,2	8,0	5,8	14,0	13,1	1.567	1.807
Emilia Romagna	8,1	6,6	7,9	7,0	8,5	6,8	8,9	6,5	16,4	13,8	3.544	3.980
Toscana	7,7	6,7	7,3	7,0	8,1	6,5	8,6	6,2	15,4	13,5	3.159	3.581
Umbria	8,9	6,6	8,5	7,1	9,0	6,7	9,2	6,4	17,5	13,8	804	809
Marche	9,1	7,0	8,8	7,4	9,0	7,0	8,8	6,6	17,8	14,4	1.364	1.412
Lazio	9,0	8,1	8,6	8,4	8,8	7,5	8,9	6,9	17,4	15,9	3.341	5.002
Abruzzi	9,6[1]	7,8	9,8[1]	8,1	9,5[1]	7,2	8,5[1]	6,7	19,3[1]	15,3	1.684[1]	1.218
Molise		7,8		8,1		7,4		6,7		15,5		328
Campania	10,0	9,7	9,5	10,0	9,3	8,2	8,3	7,1	18,8	18,2	4.346	5.407
Puglia	10,2	9,5	9,4	9,5	9,0	7,9	8,0	6,8	18,4	17,4	3.220	3.872
Basilicata	10,4	9,0	10,5	9,2	9,6	7,9	8,4	6,8	20,1	17,1	628	610
Calabria	10,3	9,3	10,2	9,5	9,2	8,2	8,1	7,0	19,4	17,7	2.044	2.061
Sicilia	9,4	9,1	9,1	8,9	8,8	7,8	8,2	6,8	17,9	16,7	4.487	4.876
Sardegna	10,2	9,5	9,1	9,4	8,5	7,8	7,6	7,2	17,6	17,2	1.276	1.577
Italia	8,9	8,0	8,5	8,3	8,6	7,3	8,4	6,8	17,1	15,6	47.516	56.557
Nord	8,2	7,5	7,8	7,8	8,3	6,9	8,4	6,7	16,1	14,7	21.163	25.375
Centro	8,5	7,5	8,2	7,7	8,6	7,0	8,8	6,6	16,8	14,7	8.668	10.665
Mezzogiorno	9,9	9,3	9,5	9,4	9,1	7,9	8,2	7,0	18,6	17,3	17.685	19.889

I dati si riferiscono sia agli Abruzzi sia al Molise.
Da ISTA, « *9° censimento generale della popolazione, 4.11.1951* » vol. III, « *Sesso, età, stato civile, luogo di nascita* »; ISTA, « *12° censimento generale della popolazione, 25.11.1981* » vol. II, fascicoli regionali; per Lombardia, Campania e Sicilia: « *Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni* », campioni al 2 per cento dei fogli di famiglia, dati provvisori.

Tabella n. 2
Durata media della ricerca dell'occupazione secondo il titolo di studio dei giovani in età 14-29 anni in cerca di prima occupazione (numero di mesi) - Anni 1980-1987-1988-1989

Titolo di studio	1980	1987	1988	1989
Senza titolo e licenza elementare	14	26	28	25
Licenza scuola media inferiore	13	24	26	23
Diploma	17	24	26	25
Laurea	14	20	17	18
Totale	15	24	26	24

Fonte: ISTAT - Rilevazione delle forze di lavoro

mobilità giovanile, turismo, spettacolo, ecc.

Ridurre la formazione nell'esclusivo ambito scolastico è ormai una categoria di altri tempi (e gli amministratori locali dovrebbero rendersene conto), perché oggi tutte le scelte più differenziate dovrebbero costituire una vasta gamma di opportunità per dare risposta ai molteplici bisogni di formazione di chi sta uscendo o ha appena superato l'età scolastica.

In particolare questa esigenza di formazione « *per tutti* » dovrebbe implicare una certa priorità per chi nel sistema è meno favorito.

Mettere tutti nell'occasione di trarre profitto da ogni forma di insegnamento sia scolastico-formale che extrascolastico-informale è altrettanto importante dal punto di vista economico che da quello dell'equità sociale e dell'uguaglianza delle opportunità. Gli amministratori non possono permettersi di lasciare inesplorare importanti riserve di talenti. Per i pubblici poteri sono i nodi fondamentali della politica sociale degli anni '90.

Il problema è il medesimo dappertutto: le persone con un basso livello di formazione sono generalmente quelle poco disposte ad impegnarsi in una formazione strutturata, ma d'altra parte la possibilità di parteci-

pare attivamente e positivamente alla vita sociale è tutta legata al livello di istruzione e di formazione.

È il capitale umano che non va sprecato, ma valorizzato sia per il bene della persona primariamente, come per il bene della stessa società.

Perciò tutto l'impegno delle politiche sociali e culturali non dovrà principalmente mirare agli effetti di lusso, all'exploit dell'*« effimero »*, alle soluzioni-tamponi, al megaconcerto-rock che lascia lo spazio della serata (suscitando più illusioni che reazioni), quanto piuttosto adottare misure che possano invogliare tutti, soprattutto i più emarginati a cercare di migliorare le proprie competenze.

Gli analfabeti oggi non sono pochi. La persistenza dell'analfabetismo ai nostri giorni è inammissibile, sia a livello di analfabetismo tradizionale, che delle sue nuove forme generate dal progresso scientifico e tecnologico. Le competenze vanno perdute con il tempo se non si ha la possibilità di utilizzarle e di aggiornarle. Per questo le diverse iniziative dovranno essere mirate ad assicurarsi che tali capacità siano conservate e migliorate: condizione essenziale per l'acquisizione di altre competenze più avanzate e per lo sviluppo delle risorse umane.

Di qui il potenziamento di scambi autenticamente culturali.

Una politica di alta formaizone culturale e umana è la garanzia più sicura del realizzarsi di una prevenzione a vasto raggio. Sarà più facile prevenire e combattere emarginazione e criminalità, violenza e autoritarismo, corruzione e delinquenza, quanto maggiore sarà il livello culturale della popolazione cui ci si riferisce. Sarà allora anche più facile costruire un tessuto sociale, che, vinti e superati gli schemi tribali del clan, saprà utilizzare al meglio le risorse a disposizione (che in questo modo si sono moltiplicate) per progetti aperti e partecipativi.

Certo tutto ciò non è lo slancio e l'impegno di una sola stagione.

Richiede investimenti e razionalizzazione dei costi sociali, richiede soprattutto volontà politica di coordinamento e di implementazione delle risorse locali in una prospettiva più globale.

1.2. La formazione umana e professionale come chiavi dello sviluppo

Per queste ragioni la formazione umana in generale e quella professionale in particolare appaiono sempre più come la chiave di volta dello sviluppo. Si manifesta in maniera sempre più evidente la stretta connessione tra qualità della formazione, qualità della vita e successo professionale. E ciò non solo in termini di risposta alle crescenti esigenze della produzione, ma anche di soddisfazione personale del soggetto, reso capace di comprendere e quindi di dominare concettualmente i processi produttivi a cui di fatto partecipa.

La formazione professionale spesso si muove ambiguamente tra competenze statali e regionali, apparendo in qualche caso come un canale di seconda categoria, destinato ai meno dotati e utilizzato per un proseguimento facilitato degli studi. Raramente se ne percepisce la sua principale ragione d'essere che è la preparazione per l'ingresso dei giovani nella vita attiva.

Ancor più raramente è considerata come un aiuto per il rientro nel mondo del lavoro di quanti ne sono stati estromessi per le più diverse cause: riconversione e riorganizzazione industriale, riduzione di personale, innovazione tecnologica, cessazione di attività, emarginazione. Più che le persone destinatarie del servizio si sono privilegiate invece l'azienda, la produzione, il mercato.

Eppure la formazione professionale è centrale nella maturazione psicologica della persona. Essa costituisce un modulo educativo forte. Il rapporto con il lavoro infatti realizza una delle dimensioni più rilevanti dell'attività umana.

Fra tutte le risorse idonee a stimolare lo sviluppo (*« nuovo nome della pace »*), la prima è la formazione che risponde almeno a tre obiettivi: far crescere cittadini coscienti, preparare operatori affidabili nel lavoro, garantire nei fatti la dignità della persona indipendentemente dalla qualità della mansione esercitata. In questo senso è momento di solidarietà con gli emarginati, drop-out, terzomondiali, disoccupati, profughi e strumento di elevazione culturale. Diventa essa stessa una risorsa per tutte le forme di emarginazione.

1.2.1. *I giovani incontrano il lavoro*

La stessa formazione contribuisce a dare significato e valore allo stesso lavoro e all'importanza che la professione ha nella vita del giovane.

Nei comuni piccoli e medi l'incontro dei giovani con il lavoro costituisce un momento di grande significato, che in genere viene vissuto positivamente, non subendo l'impatto duro e depersonalizzante della grande industria. In genere i primi lavori sono fatti all'interno di piccole aziende, magari sottopagati, con una rotazione più frequente ma con maggior soddisfazione, perché vi si preferisce il rapporto umano più caloroso e comprensivo, meno traumatizzante.

È un atteggiamento quasi generalizzato, riscontrato pure da buona parte degli studi e delle ricerche di questi ultimi anni che avevano preso in esame gli atteggiamenti dei giovani verso il lavoro.

Dal secondo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia si evidenzia come il 94.4% dei circa 2.000 giovani intervistati ritenga che il lavoro sia comunque un elemento fondamentale all'interno del proprio progetto di vita.

Se da diverse fonti spesso si afferma che i giovani attribuiscono al lavoro un valore soprattutto *« strumentale »*, è anche vero che immediatamente vi affiancano la ricerca degli aspetti *« espressivi »*, in termini di *« socializzazione »* e di *« completamento della personalità »*, di possibilità di imparare cose nuove e di interesse per il titpo di lavoro svolto (cfr. tab. n. 3).

Altri studi (Allum e Diamanti, Bernardi e Sarchielli) sembrano essere ancora più sbilanciati a favore dell'autorealizzazione.

Gli amministratori dovrebbero prendere atto e valorizzare una ulteriore predisposizione emersa ultimamente, che dimostrerebbe un certo favore per lo sviluppo di politiche che incentivano la formazione. Infatti i giovani oggi sono più disposti ad investire in formazione scolastica e professionale pur di ottenere una soddisfacente posizione professionale: l'80% è disponibile a lavorare con uno stipendio ridotto, rispetto ai normali contratti, pur di fare un nuovo lavoro.

L'indagine Censis effettuata su circa 6.000 universitari conferma una tendenza dei giovani a completare il ciclo di studi: difatti ad una domanda precisa sulla propensione ad abbandonare gli studi in cambio di una offerta di lavoro emerge una forte e crescente motivazione a proseguire sino alla laurea.

Interessante è confrontare i dati del 1988 con quelli di un'analoga indagine effettuata nel 1975 (cfr. tab. n. 4). Rispetto al 1975 si alza in modo deciso la percentuale di chi rifiuterebbe di continuare (dal 34.1% al 40.6%), mentre la maggioranza relativa (42.5%) si attesta su un mix tra studio e lavoro.

L'immagine che ne consegue è dunque quella di giovani che conservano una concezione positiva del lavoro all'interno dei propri progetti di vita, accompagnata però da una visione piuttosto realistica delle difficoltà di accesso al mercato del lavoro e della necessità di acquisire un'adeguata preparazione culturale e professionale.

Tabella n. 3

La cosa più importante del lavoro: somma delle prime e delle seconde scelte per alcuni sottogruppi

Percentuale di scelta	15-17 anni	21-24 anni	Classe soc. inf.	Classe soc. sup.	Studenti	Disoccupati	Occupati
Tra il 25% ed il 20%		stipendio	stipendio	interesse per il tipo di lavoro		stipendio	stipendio
Tra il 19% ed il 15%	stipendio, sicurezza, imparare cose nuove	imparare nuove	sicurezza del posto, imparare cose nuove		interesse per il tipo di lavoro, imparare cose nuove, stipendio	sicurezza del posto, imparare cose nuove	imparare cose nuove
Meno del 15%	interesse per il tipo di lavoro	sicurezza del posto, interesse per il tipo di lavoro	buoni rapporti con i compagni di lavoro		sicurezza del posto		sicurezza del posto

1.2.2. *Le vie di accesso al mercato del lavoro.*

Molti sono stati gli interventi legislativi che sono nati nell'intento di favorire l'ingresso dei giovani nel sistema produttivo. Tra questi, quelli che hanno coinvolto il maggior numero di individui sono senz'altro le leggi sui Controlli di formazione-lavoro e sull'apprendistato.

Si è riscontrata però la necessità di una ridefinizione degli strumenti di controllo, valutazione e certificazione delle qualifiche professionali conseguite dai giovani apprendisti al fine di garantire il rispetto delle regole contrattuali e di assicurare l'effettiva realizzazione del programma formativo.

Altri programmi istituzionali sono stati varati a sostegno dell'occupazione giovanile, le cui tipologie di intervento si possono ricondurre essenzialmente a due filoni:
— i sussidi e le incentivazioni destinati ai soggetti produttivi (ditte ed aziende) per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
— gli interventi destinati a stimolare l'autonomia e la capacità imprenditoriale dei giovani.

Rientrano nella prima tipologia la legge 113/86; la legge 41/86; e l'art. 23 della Finanziaria del 1988.

Nella seconda tipologia rientrano una serie di leggi regionali e la legge nazionale 44/86 detta « *legge De Vito* ».

Va detto tuttavia che la ricerca del lavoro viene realizzata prevalentemente attraverso i canali privati dei parenti e degli amici (54%) e meno attraverso gli uffici di collocamento (6%) o i servizi scolastici (2%). È infatti sufficientemente indicativo il confronto con gli altri Paesi europei.

I dati sono ricavati da un'indagine promossa dalla CEE nei Paesi della Comunità (CEE, *Les jeunes européennes 1982*, Bruxelles, 1989), che prende in considerazione una serie di aspetti della condizione giovanile tra cui anche il lavoro.

Curioso infine risulta lo scarso interesse dei giovani italiani per l'appartenenza ad un sindacato (10%), che si rivela tra i più bassi dell'Europa (Danimarca, 69; Belgio e Lussemburgo 42%; Gran Bretagna 30%; Germania 29%; Grecia 20%; Portogallo 12%).

Un rilievo di non poco interesse sottolinea inoltre che la durata della disoccupazione giovanile, pur variando sensibilmente per nazioni, mentre appare più breve in Belgio, in Grecia e in Francia, è più lunga invece in Spagna e « *soprattutto in Italia* ».

2. In prospettiva Europea: le nuove professioni nel mercato unico

Assai spesso dover fare i conti con le necessità urgenti di casa blocca la fantasia, fissa l'attenzione, ingigantisce le paure, facendo perdere la prospettiva del futuro e la pressione degli altri problemi più vasti che ci stanno davanti e con i quali dobbiamo ugualmente misurarci.

Le nuove prospettive europee rischiano così di rimanere nello sfondo dei nostri progetti, che perciò diventano miopi e fasulli.

Al giovane che si troverà a vivere in questo contesto, anche se in un piccolo comune non servirà nascondere la testa sotto la sabbia, né tanto meno agli amministratori pubblici che per dovere hanno la responsabilità di programmare politiche giovanili efficaci e non di mera evasione.

È così che pensiamo utile raccogliere alcune riflessioni tra quelle che maggiormente oggi sono in circolazione e che devono far prendere coscienza di questo avvenimento non trascurabile soprattutto in ambito di formazione, per gli effetti indotti che esso produrrà.

2.1. L'Europa dietro l'angolo

2.1.1. *Una cultura nuova per problemi nuovi: dalla società industriale alla società dell'informazione*

Una delle tesi ricorrenti è che il 1993 se produrrà vantaggi complessivi per l'Europa, non mancherà di mettere a dura prova le aree più deboli e a più elevata disoccupazione, tra queste il nostro Mezzogiorno.

La crescita dell'offerta di lavoro determinata dalla « *rivoluzione femminile* » (la percentuale delle donne che lavorano si avvicina sempre più al 50% della forza-lavoro) e l'aumento di produttività da progresso tecnico (si riduce il tempo lavoro necessario per fare un prodotto) non concederanno tregua sul fronte della disoccupazione soprattutto giovanile e meridionale, di tutti i Meridioni europei.

Tutto ciò chiede politiche adeguate in prima linea nel campo delle risorse umane e della formazione di nuove professionalità. Dalle analisi di studi e di ricerche previsionali (Cacace, 1990) si osserva che il « *nuovo* » lavoro, cioè il lavoro aggiuntivo, verrà dai servizi, e per quanto riguarda le dimensioni d'impresa si passerà alla piccola e media impresa, generalmente situata in zone a media densità abitativa come i comuni di medie dimensioni.

I giovani sono oggi i più esposti sul fronte della disoccupazione e della disumanizzazione dei valori. Ma i giovani sono anche quelli che meno devono temere la « *grande transizione* » dalla società industriale alla società dell'informazione, perché essi

Tabella n. 4

Propensione ad abbandonare gli studi per il lavoro secondo il sesso per l'età (valori %) per aree geografiche

	Camp. '75	Camp. generale	Nord	Centro	Sud	Camp. utenti 89	Nord	Centro	Sud
— Accetterei abbandonando gli studi	3,8	1,5	1,2	1,3	2,2	0,6	0,5	0,2	0,9
— Accetterei qualsiasi lavoro che mi consentisse di vivere	1,2	0,8	1,0	0,5	0,9	0,5	0,6	0,3	0,5
— Accetterei a condizione di avere un buon lavoro	9,5	6,0	5,7	6,7	5,6	7,2	6,1	5,2	8,4
— La rifiuterei per continuare gli studi	34,1	40,6	46,3	38,5	34,3	41,1	50,7	40,4	33,3
— Preferirei poter studiare e lavorare nello stesso tempo anche a costo di terminare molto tardi gli studi	45,4	42,5	36,8	43,7	50,4	43,7	34,8	46,4	50,3
— Altro	4,2	8,6	9,0	9,3	6,7	6,9	7,3	7,5	6,6
— Non indicato	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—
— Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
— Totale in valore assoluto	1.173	2.313	927	836	550	3.399	1.352	401	1.646

Fonte: Indagini Censis, 1975 e 1988

nella generalità dei casi sono attrezzati per viverla da protagonisti e da attori. Non che manchino le difficoltà e gli ostacoli, a cominciare dallo stato della scuola e del sistema formativo in generale , sino all'assenza di un « *sistema informativo sulla domanda e offerta di professioni* ». Malgrado sforzi recenti per migliorare il sistema formativo e per realizzare un sistema di orientamento alla vita attiva queste carenze permangono. Il rischio peggiore della carenza di interventi nelle sedi istituzionali è che aumenti il numero dei « *droppati* » cioè dei giovani che rinunciano a conseguire un livello di istruzione decente, che si arrendono, convinti che il nuovo mondo del lavoro non è fatto per loro, non è fatto per le masse, ma solo per gli eletti. Nulla di più falso: la « *nuova* » società delle informazioni è fatta per i giovani molto più che per gli anziani (basterebbe ricordare l'informatica, che richiede a questi ultimi un difficile sforzo di adeguamento).

2.1.2. *I cambiamenti europei del decennio*

L'Europa cambia: la rivoluzione dell'Atto unico europeo porterà all'abolizione delle barriere fisiche come le frontiere e delle barriere tecniche per la libera circolazione delle persone (titoli di studio, equiparazione dei diplomi e della formazione), delle merci e dei servizi.

Le tecnologie della « *terza ondata* » dovranno orientarsi verso il miglioramento dei trasporti e del traffico, della sicurezza e della salute, delle costruzioni e delle città, delle energie alternative e del risparmio energetico, dell'ecologia terrestre e dell'ecologia sociale, che riguarda le relazioni dell'uomo con l'ambiente umano e sociale. Avanza l'internazionalizzazione del commercio: cambia pure natura per l'aumento di peso dei mercati lontani e la crescita del commercio estero di servizi.

Cresce la scolarizzazione che è diventata di massa, ma che innesca d'altra parte la dinamica « *perversa* » per cui più alti livelli di istruzione producono attese crescenti di una professionalità non soddisfatta e quindi maggiormente frustranti.

Cambiano famiglia e classi sociali. Si trasformano le città e le metropoli. Cresce il ruolo delle donne in tutti i settori dell'occupazione. Nelle imprese cresce l'occupazione delle piccole e il potere delle grandi.

Internazionalismo e bilinguismo, iniziativa e creatività, mobilità nello spazio e mobilità professionale « *interna* » alla propria professione ed « *esterna* » sono gli effetti delle grandi trasformazioni della società sull'uomo, ma anche fattori di successo. Chi non praticherà un aggiornamento continuo (all'interno della sua professione) rischierà di essere spinto verso gli strati più bassi del suo mestiere, quando non ne sarà espulso del tutto. Analogamente le occasioni di interconnettersi con settori diversi dal proprio cresceranno in misura geometrica e richiederanno perciò capacità adeguate.

Concludendo, in un mondo in cui l'alta tecnologia è sempre più diffusa, sviluppo è previsione, è informazione.

Azienda di successo è quella che anticipa i mutevoli bisogni umani, che fa convergere attorno ad un medesimo problema gruppi di specialisti interdisciplinari. Ma tutto questo è di scarsa utilità se i tentativi restano solo a livello di top management (di alta direzione). I « *gruppi* » culturalmente più dotati in vari paesi da tempo vanno chiedendo un « *ampliamento* » ed « *arricchimento* » dell'istruzione superiore, che temperi l'istruzione tecnico-specialistica con solide iniezioni di cultura umanistica, filosofica, economica e sociale così da consentire agli specialisti di comunicare con gli altri « *esterni* » alla loro specializzazione.

In termini di « *formazione dei giovani* » ciò significa sviluppare una buona cultura di base (tecnica, ma soprattutto classica ed umanistica). È il ritorno all'« *uomo intero* » del Rinascimento? Comunque sia, è la riscoperta dell'uomo totale (più specializzato, ma) fortemente integrato nella sua complessità. È l'unità della persona. E ciò non passa solo attraverso l'insegnamento formale della scuola.

Chiunque si interessa di giovani e del bene comune della società non può eludere queste urgenze, senza venir meno alle sue responsabilità.

È una cultura di base che deve essere interiorizzata e fatta interiorizzare. Non si può più procedere per tamponi di urgenze ed emergenze sulla base delle catastrofi di turno.

2.2. Le nuove professioni nell'Europa che cambia

2.2.1. *L'azienda Italia*

Una parte considerevole della disoccupazione che affligge l'Italia ha origini « *qualitative* », cioè essa non deriva tanto dal fatto che l'occupazione è inferiore alla forza lavoro (cioè al numero di quelli che vorrebbero lavorare) quanto al fatto che in molti

settori le nuove professioni crescono molto lentamente e mancano le professionalità necessarie nei settori emergenti. Si fa sempre più consistente la convinzione che a parità di altri fattori, la disoccupazione potrebbe essere ridotta con una politica più attenta ai problemi *« qualitativi »*. E questo è tanto più vero quanto più cresce la velocità dei cambiamenti nella società internazionale.

In particolare nell'agricoltura, la contrazione quantitativa continuerà, sia pure con ritmi meno veloci del passato (dal 10% dell'88 si può arrivare al 7% nel 1995).

In compenso invece molti anziani usciranno dal settore per limiti di età, ma soprattutto vi sarà il boom dell'agricoltura pulita o agricoltura biologica. Aumenteranno così le professioni polivalenti per l'aumento delle aziende primarie, agricole, zootecniche, di acquacultura, ecc., ma anche per le opportunità personali e professionali di dedicarsi a due o tre lavori diversi nel corso dell'anno, coniugando la stagionalità dei prodotti agricoli con altre stagionalità del turismo, di alcuni settori dell'artigianato, dell'industria e del commercio (come già accade in molte regioni dal Veneto all'Abruzzo).

Sarebbe ora che lo Stato di decidesse a destinare parte delle grosse cifre che periodicamente deve sborsare per sanare i danni delle cosiddette calamità naturali, inquinamenti dell'acqua e del terreno, alluvioni, smottamenti, ecc. all'incentivazione della permanenza di giovani su terre altrimenti inadeguate ad assicurare un reddito soddisfacente. Si migliorerebbe l'ambiente e si creerebbero alcune *« centinaia di migliaia »* di posti di lavoro per un mercato promettente e di reddito *« assicurato »*.

Nell'industria, l'occupazione continuerà a calare, ma assai più lentamente: dall'attuale 32% si passerà al 30% nel 1995. Però se l'industria perde peso *« statistico »*, *« la cultura industriale moderna »*, intesa come cultura dell'innovazione, della polivalenza, della flessibilità, dell'inventiva, aumenta la sua importanza. Molti lavori cosiddetti manuali continueranno ad essere richiesti purché abbiamo livelli di specializzazione accoppiati a polivalenza, una qualità sempre più importante per seguire la rapidità delle trasformazioni tecniche e la flessibilità della produzione con la esigenza di specializzazioni sempre nuove e mutevoli.

Il settore dei servizi continuerà a crescere, passando dall'attuale 58% dell'occupazione (1988) al 63% nel 1995.

Ma attenzione. È un settore sempre più pervaso di cultura industriale, sia perché sottoposto alla velocità di trasformazione dell'industria, sia perché esso è sempre più strettamente legato all'industria (si pensi al terziario per le imprese), sia perché ormai i servizi si esportano né più né meno come i prodotti (insegnanti, occupati nel credito e nelle banche, nelle assicurazioni). Aumenterà l'importanza di un supporto di conoscenze linguistiche (inglese soprattutto, ma anche francese e tedesco e spagnolo), informatiche ed economiche in tutte le professioni e la circolazione delle informazioni nei servizi mass-mediali.

2.2.2. *Aree professionali emergenti*

L'amministratore pubblico che si vede impegnato quotidianamente con le politiche giovanili, non potrà programmare sulla base di regole da costruire o di urgenze da affrontare, ma deve essere dotato di una profonda cultura non solo politica, ma soprattutto sociale ed umanistica: una grande passione per l'uomo e il bene comune, accompagnata da chiaroveggenza e razionalità.

Alla vigilia dell'apertura delle frontiere il primo passaporto per l'Europa è dato dalla almeno discreta *conoscenza delle lingue straniere*

In Europa 12 giovani su 100 non conoscono che la propria lingua. Il 33% parla anche l'inglese, il 14% anche il francese, il 7% anche il tedesco, l'1,5% anche l'italiano. Cosa faranno i ragazzi italiani quando l'Europa diventerà comune? Parleranno con quel ragazzo e mezzo su cento che conosce la loro lingua?

Il plurilinguismo sarà allora non un lusso, ma una necessità stringente e inderogabile. E sarà fonte di nuovi analfabeti, isolando gli uomini e le imprese. Inglese è il tessuto logico dell'elettronica, dell'economia, del turismo stesso.

Un medico oggi si aggiorna su bollettini, libri, relazioni in inglese. Un tecnico legge, scrive, comunica, partecipa a congressi in inglese. Un informatico, un elettronico quasi sempre *« vivono in inglese »*. Un giornalista, viaggia, parla, legge in inglese e francese.

Il problema non è solo tecnico, ma culturale (allora si vede come imbastire una serata rock è perfettamente ingenuo, evasivo e insignificante!).

Un'altra area in espansione è *l'area della formazione*.

Oggi le risorse umane sono più importanti delle risorse materiali, finanze comprese: queste ultime si spostano agevolmente in qualsiasi punto del mondo là dove ci sia da finanziare un progetto interessante e fecondo, mentre non è sempre vero il contrario. Molti investimenti e progetti programmati con leggerezza non decollano per mancanza di tecnici, operatori con professionalità adeguate (per gli ingegneri elettronici il gap tra domanda e offerta è ormai del 40%).

Nel Mezzogiorno tale problema del personale specializzato e adatto è drammatico. Nello stesso tempo arrivano alle ditte spontaneamente curriculum di giovani stranieri che si offrono per essere assunti dalle imprese italiane (Ferruccio Campese, responsbaile della selezione del personale dell'Olivetti).

Oltre agli elettronici anche i chimici sono una rarità (Enichem). I dati potrebbero allungarsi di molto (rimando con profitto allo studio di Cacace).

Per concludere nel prossimo futuro le spese della formazione aumenteranno sensibilmente in tutta Europa, sia sotto la spinta dell'internazionalizzazione, sia sotto la spinta naturale delle grandi trasformazioni tecno-economiche che investono il mondo industrializzato. Tutte le professionalità legate alla formazione, all'orientamento, al riciclaggio delle risorse saranno sempre più richieste e il divario tra domanda e offerta si annuncia grave e ccrescente.

L'area dell'informatica è già per se stessa in espansione, così da entrare in tutti i settori della vita economica e sociale: dall'industria all'agricoltura, dal commercio alle banche, dalla pubblica amministrazione all'insegnamento. Il computer è presente nei piccoli e nei grandi comuni, nelle banche e nelle assicurazioni, nell'ufficio dell'avvocato e del commercialista, nella polizia, nell'esercito, tra i magistrati, nelle biblioteche, nei musei, nelle scuole, oltre naturalmente le fabbriche. Ma anche qui sarà necessaria una profonda cultura umanistica. Conclude un rapporto ufficiale britannico (1988): *« Per quanto riguarda la formazione di base non si richiede più matematica e scienze a spese delle materie umanistiche, in quanto la società e lo specialista dell'informazione avranno bisogno di entrambe le due creature »*.

Nell'area dei media (giornali, radio, TV) il prodotto *« informazione »* tende a crescere in quantità e qualità potenziale a servire target specializzati di utenza. L'area di pertinenza del giornalista si allarga sempre di più ad un ambito internazionale e multilingue.

Una funzione fondamentale diven-

ta il trattamento delle informazioni: accanto alla parola e allo scritto diviene sempre più importante la cultura grafica, rompendo una barriera che solo la comunicazione pubblicitaria ha cominciato ad abbattere.

Cresce il divario tra operatori dell'informazione in senso stretto e addetti alla funzione del « *commento* ».

Stanno ancora ampiamente diffondendosi le professioni legate alle *aree dell'ambiente*.

Grandi catastrofi ambientali come Cernobyl, Seveso, Bophal, il petrolio fuoriuscito sul Tirreno, le piogge acide, i rifiuti tossici, l'atrazina nell'acqua potabile, le alghe nell'Adriatico, il buco nella fascia di ozono stanno finalmente risvegliando la sensibilità dell'opinione pubblica sui temi legati all'ambiente. Un'appropriata politica di riduzione dell'inquinamento non può che essere basata su un'efficace prevenzione, con monitoraggio continuo. Per questo servono reti di controllo con centinaia di esperti ad gni livello professionale.

Non parliamo poi dell'agricoltura biologica a sostituzione dell'agricoltura chimica; della crescente domanda di aree protette (grandi parchi, riserve regionali, parchi di città, ecc.); dell'abbattimento di fumi e polveri contro l'inquinamento dell'aria; della preservazione dei beni storici e culturali, di cui l'Italia possiede il 50% del totale mondiale; della produzione di energie alternative, del risparmio energetico, civile e industriale, dell'industria « *verde* », dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E tutto ciò ha bisogno di personale formato e qualificato.

Altre aree sono ugualmente emergenti, come il settore della finanza, del commercio, del franchising, del leasing, del factoring, della job creation, della ricerca scientifica, dell'area dei tecnici intermedi e dell'area della salute.

Nell'area dei tecnici intermedi è concentrata buona parte delle cosiddette « *professioni emergenti* » che si aggirerà attorno al 40% dell'occupazione. Un depuratore, un ospedale moderno, un parco, un impianto di acquacultura ma anche un'impresa turistica, una fabbrica, un servizio sociale, hanno bisogno di operatori tecnicamente preparati in grado di far funzionare correttamente gli impianti, di intervenire sulla manutenzione ordinaria di cui l'impresa ha bisogno. È perciò necessario che anche i tecnici intermedi abbiano una più solida preparazione di base.

Il « *Progetto 92* » del Ministero della Pubblica Istruzione mira a creare queste precondizioni, cogliendo in pieno quelle esigenze di « *flessibilità e di polivalenza* » ormai necessarie.

Infine l'area della salute sta diventando sempre più rilevante nella cultura odierna, ma soprattutto esprime esigenze sempre più stringenti e qualificate che si rivelano necessarie per le urgenze dell'invecchiamento della popolazione, dell'assistenza agli anziani sempre più trasferita dalla famiglia alla società, nonché dal miglioramento della prevenzione e dell'intero sistema curativo: ci si cura di più.

Un rilievo a parte meritano gli « *operatori di comunità* » e gli « *animatori dei servizi sociali* », la cui domanda si fa sempre più esigente ed estesa per la crescita dei bisogni di prevenzione della tossicodipendenza e di pubblicizzazione dei servizi sociali.

Concludendo, quanto siamo venuti dicendo fin qui ha voluto sollecitare la preoccupazione culturale di chi è responsabile delle politiche per i giovani. Non si può fare politica senza una previa cultura che ne ispiri le decisioni. Né i diversi settori della politica giovanile sono dei compartimenti stagno senza un diretto riferimento l'uno all'altro, o senza priorità concordate. Per questo è necessario operare secondo una prospettiva più ampia e con regole più articolate ma nello stesso tempo più convergenti e sinergiche.

3. Conclusioni: prospettive di politica Europea ed Italiana

3.1. In Europa: la Comunità Europea

La Commissione delle Comunità Europee ha emesso un memorandum per il Consiglio ed il Parlamento Europeo sul problema dei « *Gio-*

Le conclusioni del Prof. Luigi Di Paolo dell'UNCEM

Una valutazione positiva di questo secondo Seminario credo debba partire dalla soddisfazione per le iniziative che sta approntando il Ministero dell'Interno, dalle sollecitazioni ampie della relazione del Prof. don Renato Mion sull'analisi delle condizione di vita dei giovani in montagna, dai pressanti inviti volti a farci assumere iniziative concrete in tema di politiche giovanili, a partire da quelle per l'occupazione.

Se abbiamo dovuto registrare uno scarto tra le precise indicazioni di riflessione e di intervento e la mancata attivazione di nuove esperienze e l'elaborazione di un « modello nazionale », *ciò è senz'altro dovuto al fatto che l'anno che ci sta alle spalle è da considerarsi a tutti gli effetti un periodo di transizione, con grandi problematiche politiche ed amministrative, foriero di notevoli possibilità di intervento in tema di condizione giovanile.*

Il 1990, infatti, è stato un anno di riflessione, di iniziative importanti (per parte UNCEM dobbiamo ricordare il 1° Seminario del 17 gennaio e la partecipazione agli incontri di Mazzara del Vallo, Piagge e Torre Pellice) e di « diffusione » *dell'importanza dell'iniziativa sulle problematiche giovanili, ma anche segnato dal rinnovo delle amministrazioni con il conseguente carico di nuove responsabilità e compiti derivanti dalla legge di riforma delle autonomie locali.*

Pur in questa difficile fase non possiamo non registrare la maggior consapevolezza di politici e amministratori rispetto a queste problematiche e la convinzione, ormai generalizzata, di dover passare dalle proposte alle pratiche realizzazioni di specifiche politiche nazionali e locali.

Frutto anche di questo nostro lavoro deve essere considerata la proposta di legge sull'occupazione giovanile scaturita dal Seminario di Perugia, la relazione e la proposta per una nuova legge sulla montagna del Comitato Consultivo Montagna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la proposta di legge elaborata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla condizioni giovanile.

Da questi elementi positivi bisogna partire per avviare una politica unitaria, UNCEM-ANCI-UPI-LEGA delle Autonomie, da una parte per sollecitare le realtà locali, provinciali e regionali, ad inserire nei rispettivi Statuti, fra le finalità proprie dell'Ente, obiettivi di intervento a favore dei giovani e dall'altra per richiedere su questi temi un rapporto negoziale del sistema complessivo delle Autonomie con il Governo e il Parlamento.

Luigi Di Paolo

vani nella Comunità Europea », articolato attorno ai seguenti punti:
— la necessità di una banca-dati sui giovani europei,
— la promozione della mobilità dei giovani;
— la formazione dei giovani lavoratori,
— l'informazione reciproca sulle politiche volte a ridurre i rischi per i giovani sul piano della salute, della droga e del disagio,
— la necessità di proseguire la riflessione sulla politica della gioventù a livello europeo.

Dopo aver preso atto che le necessità dei giovani negli Stati membri ricadono nelle aree di competenza di svariate politiche, e che a loro volta spesso incombono a vari livelli amministrativi (nazionale, regionale e locale) si propone l'urgenza di incoraggiare i seguenti obiettivi:

a. consentire ai giovani di prendere parte attiva alla società e alle istituzioni, offrendo loro le informazioni e le possibilità di orientamento, e, dove necessario, il sostegno perché ciò si verifichi;

b. incoraggiare la responsabilità, l'iniziativa e la creatività dei giovani in tutti gli aspetti della vita, e in particolare nel campo economico, sociale e culturale.

c. consentire loro di esprimere la propria opinione sull'organizzazione della società e offrire strutture che facciano sì che queste opinioni possano essere convogliate nel processo decisionale;

d. consentire ai giovani di percepire il valore della formazione continua, formale e non, e incoraggiarli a parteciparvi;

Si sottolinea però di seguito una nota, che si applica in modo più preciso alle riflessioni che abbiamo sviluppato, e cioè: *« tali obiettivi riguardano la promozione di ciò che può essere visto come "civismo attivo" »* tra i giovani: vale a dire, uno stato d'animo nell'ambito del quale i giovani si sforzino di sviluppare a fondo la capacità di assumere la propria vita e di contribuire alla società attiva. Tali obiettivi riguardano particolarmente chi opera per i giovani al di fuori delle strutture formali ed istituzionali, come sono la scuola, ecc. E continua, parlando esplicitamente degli educatori informali, quelli con i quali più spesso voi siete a contatto: *« Questi educatori in veste informale, i cosiddetti "animatori" si occupano dei giovani nell'ambito dei circoli giovanili, delle associazioni, dei movimenti, nell'ambito dell'informazione dei giovani e dei centri di orientamento, nelle strade, negli ostelli della gioventù, tra i giovani disoccupati... Molti di essi sono volontari. È tramite questi "animatori giovanili" che la società raggiunge i giovani colpiti da qualsiasi forma di svantaggio, in particolare da svantaggi personali a carattere educativo o socio-economico. Sia nelle organizzazioni pubbliche, sia in quelle volontaristiche, ci si vuole assicurare in primo luogo che gli "animatori giovanili" abbiano la formazione, le informazioni ed il sostegno idonei ad esercitare tale occupazione »*.

Viene così confermata l'urgenza che l'amministratore ed il politico si preoccupino prima di tutto della formazione sia a livello individuale dei singoli giovani, che sono il capitale più prezioso di una società, sia a livello di educatori e di responsabili della qualità della formazione, gli educatori. Le strutture vengono di seguito.

La formazione degli animatori giovanili diviene così un esplicito richiamo agli Stati membri, perché questa sia assicurata prioritariamente, come appare dal n. 19 dell'articolato in esame:

a) la promozione dell'iniziativa e della creatività dei giovani,

b) lo scambio e la mobilità,

c) la formazione degli animatori giovanili,

d) l'informazione dei giovani e la soddisfazione delle loro esigenze,

e) i legami tra la Comunità e i giovani.

Ognuno di questi aspetti, che nel documento viene sviluppato assai ampiamente, anche attraverso una sintesi dei *« Programmi CEE »* in atto, meriterebbe un approfondimento ulteriore, che lascio però alla vostra personale riflessione e preoccupazione, affinché strategie e metodologie appropriate vengano a concretizzare efficacemente tali prospettive che abbiamo considerato fondamentali.

3.2 In Italia

I nodi politici da sciogliere oggi in Italia sulla questione giovanile si possono concentrare in un pacchetto di problematiche che la Commissione d'Inchiesta sulla condizione giovanile ha individuato nei seguenti punti:
— la scuola con il prolungamento dell'obbligo scolastico,
— la riforma della secondaria superiore,
— la formazione professionale,
— le norme sull'associazionismo e sul volontariato,
— la riforma dei contratti di formazione-lavoro, dell'apprendistato e della normativa sul mercato del lavoro,
— la questione delle norme sui servizi sociali, sulla famiglia, sulla leva e sul servizio civile.

Ritengo perciò utile la proposta di legge avanzata dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile che intende sollecitare il Parlamento ed il Governo ad:
— istituire un *« Dipartimento per le politiche giovanili »* presso la Presidenza del Consiglio con un programma pluriennale che tocchi sinergicamente gli ambiti della salute, della scolarizzazione, dell'inserimento sociale e lavorativo, dell'imprenditoria giovanile, della formazione professionale, della realizzazione di strutture sportive per il tempo libero, della criminalità giovanile, della diffusione delle tossicodipendenze;
— e di affidargli inoltre un pacchetto di compiti come
— la promozione di studi e indagini sulla condizione giovanile,
— la raccolta, la diffusione, mediante l'istituzione di un'apposita banca-dati accessibile al pubblico, delle informazioni su legislazionbe, studi e ricerche di particolare interesse per i giovani,
— il raccordo e il coordinamento generale, la verifica delle iniziative, nazionali e regionali,
— la realizzazione di convenzioni internazionali per una più precisa definizione comunitaria di tali politiche.

Mi sembra ugualmente interessante la proposta di istituire oltre che un *« Sovrintendente regionale per la condizione giovanile »* anche una *« Consulta Nazionale per la condizione giovanile »*, composta dai rappresentanti delle Consulte regionali, delle associazioni giovanili a carattere nazionale, iscritte all'*« albo nazionale »* di immediata costituzione, con il compito di:
— esprimere pareri in materia di politiche giovanili,
— elaborare rapporti e formulare proposte al Governo,
— stimolare regioni e province per la realizzazione di progetti sulla materia già indicata, individuando aree di intervento prioritario sui fenomeni del disagio giovanile, come l'inserimento lavorativo e sociale, la scolarizzazione e la tossicodipendenza.

Tutto questo avrà senso ed efficacia se lo spirito che anima tutte queste proposte mirerà a favorire *« la promozione e la formazione integrali della personalità dei giovani »*, come recita il paragrafo 2 dell'articolo 1 della Proposta di Legge della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Condizione Giovanile appena presentata. ■

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 25 settembre 1991)

CAMERA

■ **817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 30/7/91. Costituito Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti

■ **747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

■ **5036** - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 19/6/91

■ **3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **547 (e abbinati)** - Colucci ed altri - **Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore MAZZUCONI, ultima seduta il 23/7/91. Presentato un testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 23/4/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **5270** - pdl Tancredi ed altri del 22/11/90 - **Modifiche alla legge n. 142/90 concernenti l'ambito territoriale delle Comunità montane.**
Assegnato il 31/1/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5465** - pdl Mundo ed altri del 20/2/91 - **Modifica dell'art. 4 della legge n. 1102/71 concernente gli organi delle Comunità montane.**
Assegnato l'11/4/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

■ **5428 (e abbinati)** - Testo del ddl governativo del 1°/2/91 - **Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli Enti locali.**
Approvato il 7/3/91 dalla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore CARDETTI. All'esame dell'Aula. Ultima seduta il 13/3/91.

■ **2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
*Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89.
Costituito un Comitato ristretto.*

■ **720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **5143 (e abbinati)** - pdl Prandini ed altri dell'11/10/90 - **Interventi a sostegno delle imprese delle Comunità montane che operano nel settore del Turismo ed esercenti servizi di trasporto a fune.**
Assegnato il 6/12/90 alla XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore AZZOLINI, ultima seduta il 23/4/91.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla X^a Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XII^a Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5627** - pdl Savino ed altri del 24/4/91 - **Istituzione dei Consigli della gioventù e del Dipartimento per le politiche giovanili.**
Assegnato il 30/5/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

SENATO

■ **2203-bis** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato dalla Camera il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato.
Approvato dalla Camera il 14/2/91 - Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, seconda lettura, sede referente, relatore MURMURA, ultima seduta il 20/3/91.

■ **2454** - ddl Carlotto ed altri del 2/10/90 - **Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana;**

■ **2500** - ddl Diana ed altri del 18/10/90 - **Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale;**

■ **2673** - ddl Coviello ed altri del 21/2/91 - **Provvedimento per lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno;**

Nota: gli atti 2454, 2500 e 2673 sono stati abbinati e assegnati alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore MORA. Ultima seduta il 23/5/91.

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Approvato il 23/5/91 dalla VI^a Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA. In stato di relazione per l'Assemblea.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 20/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale** e **misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
Approvato il 14/2/91 dalla XII^a Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO. All'esame dell'Assemblea. Ultima seduta il 24/9/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIII^a Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 13/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla X^a Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIII^a Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 9/1/91.

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.

■ **2918 (e abbinati)** - ddl risultante dal testo unificato approvato dalla Camera il 3/7/91 - **Legge quadro sulle aree protette.**
Assegnato alla XIII^a Comm. Territorio e Ambiente, prima lettura, sede redigente, relatore FABRIS, ultima seduta il 18/9/91.

■ **2962** - ddl risultante dal testo unificato approvato dalla Camera il 25/7/91 - **Norme per l'edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede redigente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2968** - ddl governativo (ex atto Camera n. 4228/ter) - **Disposizioni in materia di risorse idriche.**
Approvato dalla Camera il 17/7/91. In prima lettura al Senato. Non ancora assegnato alla Commissione di merito.